SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 novembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. **176**.

Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. *(11G0218)* . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2011.

Iscrizione, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «La 3F di Fresi Giovanni Maria & C. S.n.c.», in Tempio Pausania. *(11A14491)* . . . . *Pag.* 13

Ministero della salute

DECRETO 22 luglio 2011.

Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2010/2011. *(11A14452)* . . . . *Pag.* 14

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 10 ottobre 2011.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie. *(11A14075)* . . . . *Pag.* 18

DECRETO 10 ottobre 2011.

Modifica della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale. *(11A14076)*. *Pag.* 19

DECRETO 10 ottobre 2011.

Cancellazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale. *(11A14077)*. *Pag.* 20

DECRETO 10 ottobre 2011.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale. *(11A14078)* . . . . *Pag.* 23

DECRETO 10 ottobre 2011.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale. *(11A14079)* . . . . *Pag.* 37

DECRETO 10 ottobre 2011.

Cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale. *(11A14080)* . . . . *Pag.* 41

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio agrario provinciale di Rovigo» e nomina del commissario liquidatore. *(11A13913)*. . . . . *Pag.* 42

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bernardetta Chiappe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore. *(11A14100)* . *Pag.* 44

DECRETO 19 ottobre 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di francobolli celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicati ai Fatti d'Arme, nei valori di euro 0,60. *(11A14408)* . . . . *Pag.* 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DETERMINAZIONE 20 ottobre 2011.

Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto. (Determinazione n. 5). *(11A14326)*. . . . . *Pag.* 46

Istituto superiore di sanità

DECRETO 18 ottobre 2011.

Modifiche al decreto 24 gennaio 2003 recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti. *(11A14084)* . . . . *Pag.* 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Lukasm». *(11A14157)* . . . . *Pag.* 55

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Amielect». *(11A14162)* . . . . *Pag.* 55

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Amixal». *(11A14163)* . . . . *Pag.* 56

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Valaciclovir Teva» *(11A14164)* . . . . *Pag.* 56

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Omeprazolo Teva Italia» *(11A14166)* . . . . *Pag.* 57

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Alfuzosina Teva Italia» *(11A14167)* *Pag.* 57

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Granisetron Teva» *(11A14168)* *Pag.* 58

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Calcium-Sandoz» *(11A14249)*. . . . . *Pag.* 58

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin» *(11A14250)* . . . . *Pag.* 58

Comune di Gorizia

Istituzione del Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) «Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)» / «Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)». *(11A14073)* *Pag.* 59

Ministero dell'interno

Soppressione del Monastero di Santa Maria, in Pontassieve *(11A14081)* . . . . *Pag.* 59

Soppressione della Fabbriceria della Basilica di San Nicola, in Bari *(11A14082)*. . . . . *Pag.* 59

Soppressione della Fondazione di religione «Istituto per la istruzione catechistica e la educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Arcade», in Arcade. *(11A14083)*. . . . . *Pag.* 59

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izometazone», soluzione iniettabile 2 mg/ml. *(11A13925)* . . . . *Pag.* 59

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimax gel orale per cavalli». *(11A13926)*. . . . . . *Pag.* 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gallivac SE». *(11A13927)* *Pag.* 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Friskies Procontrol Gocce» 718 mg/ml Soluzione spot on per cani. *(11A13928)*. . . . . *Pag.* 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strike» pasta orale 38 g/100 g. *(11A14074)* . . . . . . *Pag.* 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Novosterol». *(11A14401)* . . . . *Pag.* 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bicomplex». *(11A14402)*. . . . . *Pag.* 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente per Vaccini Nobilis Marek Congelati». *(11A14403)* . . . . *Pag.* 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente Poulvac Marek». *(11A14404)*. . . . . *Pag.* 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolovet Vet 2,4 g.», polvere orale. *(11A14405)* . . . *Pag.* 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 45%». *(11A14406)* . . . . *Pag.* 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Urfamycin Vet» soluzione iniettabile. *(11A14407)*. *Pag.* 62

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Orbeseal» Sospensione endomammaria per bovine in asciutta. *(11A14409)* . . . . *Pag.* 62

Ministero dello sviluppo economico

Scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio, derivanti dai certificati complementari di protezione *(11A14006)* . . . . *Pag.* 63

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. **176**.

Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I
ACQUE MINERALI NATURALI

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle acque minerali naturali ed alle acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi.

Art. 2.
Definizione e caratteristiche di un'acqua minerale naturale

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute.

2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

3. Le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere valutate sul piano:

a) geologico ed idrogeologico;

b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

c) microbiologico;

d) se necessario, farmacologico, clinico e fisiologico.

4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell'ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

Art. 3.
Criteri di valutazione

1. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono determinati i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui all'articolo 2, secondo le prescrizioni tecniche indicate negli allegati della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, si procederà all'aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute nel decreto ministeriale di cui al comma 1 al fine di adeguare le prescrizioni suddette al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche ed alle direttive emanate dalla Comunità europea in materia.

Art. 4.
Domanda di riconoscimento

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua minerale naturale deve essere indirizzata al Ministero della salute e deve essere corredata da una documentazione volta a fornire una completa conoscenza dell'acqua minerale naturale, che contenga, in particolare, gli elementi di valutazione di cui all'articolo 2, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* ed eventualmente *d)*.

2. Nella domanda deve essere inoltre specificata la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la denominazione attribuita all'acqua minerale ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, l'eventuale trattamento dell'acqua minerale naturale mediante le operazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 5.

Riconoscimento

1. Il Ministero della salute, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, provvede sulla domanda di cui all'articolo 4.

2. Il decreto di riconoscimento riporta la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo di utilizzazione della stessa e specifica le caratteristiche igieniche particolari, nonché le eventuali proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, le indicazioni e le eventuali controindicazioni che possono essere riportate sulle etichette ed ogni altra indicazione ritenuta opportuna, caso per caso, ivi compreso l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *c)* e *d)*.

3. Il decreto di riconoscimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Art. 6.

Autorizzazione alla utilizzazione

1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta come tale ai sensi dell'articolo 4 , è subordinata all'autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà, corrispondenti alla sua qualificazione, esistenti alla sorgente, fatte salve le modifiche apportate con i trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*.

3. Copia del provvedimento di autorizzazione viene trasmessa al Ministero della salute.

Art. 7.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, deve in particolare essere accertato che:

a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua minerale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisicochimica e batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfano le esigenze igieniche. In particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali vengano alterate; i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

d) l'eventuale trattamento dell'acqua, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *c)* e *d)*, corrisponda a quello indicato nel provvedimento di riconoscimento.

Art. 8.

Operazioni consentite e operazioni non consentite su un'acqua minerale naturale

1. Il carattere di acqua minerale naturale non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo, nonché dell'arsenico da talune acque minerali naturali mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere *b)* e *c)* a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;

e) eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.

3. È consentita l'aggiunta di anidride carbonica, in conformità alla vigente normativa in materia di additivi alimentari.

4. È vietato sottoporre l'acqua minerale naturale ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1. In particolare sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua minerale naturale.

Art. 9.

Caratteristiche microbiologiche

1. Alla sorgente, il tenore totale di microrganismi di un'acqua minerale naturale è conforme al suo microbismo normale ed è prova di una protezione efficace della sorgente contro qualsiasi contaminazione. La determinazione della carica microbica totale dell'acqua alla sorgente deve essere effettuata a 20-22°C dopo 72 ore e a 37°C dopo 24 ore.

2. I valori risultanti da detta determinazione non devono normalmente superare, rispettivamente, 20 per ml alla temperatura di 20-22°C in 72 ore e 5 per ml a 37°C in 24 ore, fermo restando che tali valori sono considerati indicativi e non concentrazioni massime.

3. Dopo l'imbottigliamento, tale tenore non può superare il limite di 100 per millilitro, a 20-22°C, in 72 ore, e 20 per millilitro a 37°C in 24 ore. Il tenore suddetto è misurato nelle 12 ore successive all'imbottigliamento; in questo periodo di 12 ore l'acqua è mantenuta a una temperatura di 4°C ± 1°C.

4. Alla sorgente e durante la commercializzazione, un'acqua minerale naturale deve essere esente da:

a) parassiti e microrganismi patogeni;

b) escherichia coli o altri colibacilli e streptococchi fecali, su 250 ml del campione esaminato;

c) anaerobi sporigeni solfito-riduttori, su 50 ml del campione esaminato;

d) pseudomonas aeruginosa, su 250 ml del campione esaminato.

5. Nella fase della commercializzazione, fatto salvo il comma 2:

a) il tenore totale di microrganismi dell'acqua minerale naturale può risultare soltanto dall'evoluzione normale del suo tenore batteriologico alla sorgente;

b) l'acqua minerale naturale non può presentare difetti dal punto di vista organolettico.

Art. 10.

Denominazione

1. Ad ogni acqua minerale naturale deve essere attribuita una denominazione propria, che la distingua nettamente dalle altre acque minerali naturali.

2. Il nome di una determinata località può fare parte della denominazione di un'acqua minerale naturale solo se questa proviene da tale località.

3. È vietato attribuire denominazioni diverse alla stessa acqua minerale naturale.

4. Non è consentita alcuna variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale con la denominazione di un'altra acqua minerale naturale, salvo che di quest'ultima ne sia cessata la commercializzazione da almeno venti anni. Qualsiasi variazione di denominazione di un'acqua minerale naturale comporta la modifica del decreto di riconoscimento.

Art. 11.

Modalità di utilizzazione

1. È vietato il trasporto dell'acqua minerale naturale a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore finale.

2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque minerali naturali deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Art. 12.

Etichettatura

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) «acqua minerale naturale» integrata, se del caso, con le seguenti menzioni:

1) «totalmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente eliminata;

2) «parzialmente degassata», se l'anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzialmente eliminata;

3) «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

4) «aggiunta di anidride carbonica», se all'acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride carbonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

5) «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera, superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegrazione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento dell'acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l'imbottigliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali;

b) la denominazione dell'acqua minerale naturale, il nome della sorgente o il nome della miscela, in caso di miscela di più sorgenti, ed il luogo di utilizzazione della stessa;

c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;

d) la data in cui sono state eseguite le analisi di cui alla lettera *c)* e il laboratorio presso il quale dette analisi sono state effettuate;

e) il contenuto nominale;

f) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 6;

g) il termine minimo di conservazione;

h) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

i) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

l) le eventuali controindicazioni.

2. Possono inoltre essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

a) «oligominerale» o «leggermente mineralizzata», se il tenore dei sali minerali, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 500 mg/l;

b) «minimamente mineralizzata», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, non è superiore a 50 mg/l;

c) «ricca di sali minerali», se il tenore di questi, calcolato come residuo fisso a 180°C, è superiore a 1500 mg/l;

d) «contenente bicarbonato» se il tenore di bicarbonato è superiore a 600 mg/l;

e) «solfata», se il tenore dei solfati è superiore a 200 mg/l;

f) «clorurata», se il tenore di cloruro è superiore a 200 mg/l;

g) «calcica», se il tenore di calcio è superiore a 150 mg/l;

h) «magnesiaca», se il tenore di magnesio è superiore a 50 mg/l;

i) «fluorata» o «contenente fluoro», se il tenore di fluoro è superiore a 1 mg/l;

l) «ferruginosa» o «contenente ferro», se il tenore di ferro bivalente è superiore a 1 mg/l;

m) «acidula», se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mg/l;

n) «sodica», se il tenore di sodio è superiore a 200 mg/l;

o) «indicata per le diete povere di sodio», se il tenore del sodio è inferiore a 20 mg/l;

p) «microbiologicamente pura».

3. Sulle etichette può inoltre essere riportata una designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale naturale, a condizione che:

a) la denominazione dell'acqua minerale naturale sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

b) se detta designazione commerciale è diversa dalla denominazione del luogo di utilizzazione dell'acqua minerale naturale, anche la denominazione di tale luogo sia riportata con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua minerale naturale viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

d) alla stessa acqua minerale non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

4. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali possono infine essere riportate una o più delle seguenti indicazioni, se menzionate nel decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale:

a) può avere effetti diuretici;

b) può avere effetti lassativi;

c) indicata per l'alimentazione dei lattanti;

d) indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;

e) stimola la digestione o menzioni analoghe;

f) può favorire le funzioni epatobiliari o menzioni analoghe;

g) altre menzioni concernenti le proprietà favorevoli alla salute dell'acqua minerale naturale, sempreché dette menzioni non attribuiscano all'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura e la guarigione di una malattia umana;

h) le eventuali indicazioni per l'uso.

5. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua minerale naturale rispetto ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

6. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 di aggiornare in etichetta almeno ogni cinque anni le analisi previste dal comma 1, lettera *c)*, che dovranno essere inviate ai competenti organi regionali prima di procedere all'aggiornamento delle etichette.

7. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede con proprio decreto ad adeguare le disposizioni contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea.

Art. 13.

Utilizzazione delle acque minerali per la preparazione di bevande analcoliche

1. È consentita l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 14.

Importazione di acque minerali naturali

1. È consentita l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute, e comprese negli elenchi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea.

2. Per il riconoscimento di un'acqua minerale naturale di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5; in tale caso possono essere riconosciute solo se conformi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 purché l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua minerale naturale conservi i requisiti richiesti.

4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicati alla Commissione europea.

Art. 15.

Rapporti intracomunitari

1. Qualora sussistano circostanziati motivi per ritenere che un'acqua minerale naturale non sia conforme alle disposizioni adottate in materia in sede comunitaria o presenti un pericolo per la salute pubblica, pur circolando liberamente in uno o più Stati membri della Unione europea, il Ministero della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di tale prodotto, informandone immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri e precisando i motivi della decisione;

può richiedere, altresì, allo Stato membro che ha riconosciuto l'acqua, tutte le informazioni relative al riconoscimento della stessa nonché i risultati dei controlli periodici.

2. Il Ministero della salute fornisce, su richiesta di qualsiasi Stato membro o della Commissione europea, tutte le informazioni relative al riconoscimento delle acque minerali naturali, la cui commercializzazione sia stata temporaneamente sospesa o limitata nel territorio di un altro Stato membro, nonché i risultati dei controlli periodici.

Art. 16.

Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sulla utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e sul commercio delle acque minerali naturali è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le unità sanitarie locali.

2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smerciano o si distribuiscono per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque minerali naturali.

3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

5. Il provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute, che provvede ad informarne la Commissione europea.

6. Se gli organi competenti alla vigilanza accertano che un'acqua minerale naturale, proveniente da uno Stato membro dell'Unione europea, non è conforme alle disposizioni del presente decreto o presenta un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

Art. 17.

Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 18.

Acque potabili condizionate

1. Per le acque potabili, comunque poste in commercio e per quelle sottoposte alle procedure di filtraggio e somministrate presso gli esercizi di ristorazione, è vietato l'uso sia sulle confezioni, sulle apparecchiature o sulle etichette, sia nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, di indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni, figurativi o meno, che possano ingenerare confusione con le acque minerali naturali; in particolare è vietata, per tali acque, la dicitura: «acqua minerale».

Art. 19.

Pubblicità

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali, è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua minerale naturale non possegga.

2. La pubblicità delle acque minerali naturali è sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute, alle indicazioni ed alle eventuali controindicazioni, di cui all'articolo 12.

3. Restano comunque vietate le indicazioni che attribuiscono ad un'acqua minerale naturale proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.

4. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali naturali poste in vendita, con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

Capo II

ACQUE DI SORGENTE

Art. 20.

Definizione e caratteristiche

1. Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate.

2. Le caratteristiche delle acque di sorgente sono valutate sulla base dei seguenti criteri:

a) geologico e idrogeologico;

b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;

c) microbiologico.

3. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera *a)*, ad esclusione della mineralizzazione della falda, è effettuata secondo i criteri stabiliti per le acque minerali naturali.

4. La valutazione delle caratteristiche di cui al comma 2, lettera *b)*, è effettuata secondo i criteri contenuti nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni.

5. Le acque di sorgente devono soddisfare i requisiti microbiologici di cui all'articolo 9.

Art. 21.

Riconoscimento

1. La domanda per ottenere il riconoscimento di un'acqua di sorgente è indirizzata al Ministero della salute ed è corredata da documentazione idonea a fornire una completa conoscenza dell'acqua di sorgente, che contenga, in particolare gli elementi di valutazione di cui all'articolo 20.

2. Nella domanda deve essere inoltre specificato il nome della sorgente, la località ove essa sgorga e l'eventuale trattamento dell'acqua di sorgente mediante le operazioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

3. Il riconoscimento è richiesto dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Sulla domanda di cui al comma 1 provvede il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.

5. Il provvedimento di riconoscimento riporta il nome della sorgente, il luogo di utilizzazione della stessa e l'eventuale trattamento tra quelli di cui all'articolo 24, comma 1, lettere *c)* e *d)*; esso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 22.

Immissione in commercio

1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 20 è subordinata ad autorizzazione regionale.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento che gli impianti destinati all'utilizzazione siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo di inquinamento e da conservare all'acqua le proprietà esistenti alla sorgente, corrispondenti alla sua qualificazione e che sussistano le condizioni di cui all'articolo 23, tenendo conto delle operazioni consentite dall'articolo 24.

Art. 23.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22 deve in particolare essere accertato che:

a) la sorgente o il punto di emergenza siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento e siano applicate, ai fini della tutela dei corpi idrici, le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;

b) la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all'acqua di sorgente, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica o batteriologica di tale acqua, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

c) le condizioni di utilizzazione ed in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento soddisfino le esigenze igieniche; in particolare, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche dell'acqua di sorgente vengano alterate, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;

d) gli eventuali trattamenti dell'acqua di sorgente di cui all'articolo 24, comma 1, lettere *c)* e *d)*, corrispondano a quelli indicati nel provvedimento di riconoscimento.

Art. 24.

Operazioni consentite e operazioni non consentite

1. Il carattere di acqua di sorgente non si intende modificato dalle seguenti operazioni:

a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;

b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere *b)* e *c)* a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue caratteristiche;

e) eliminazione totale o parziale della anidride carbonica libera mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.

2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono stabilite ed aggiornate le condizioni di utilizzazione dei trattamenti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, secondo le disposizioni adottate in materia in sede comunitaria.

3. È vietato sottoporre l'acqua di sorgente ad operazioni diverse da quelle previste nel comma 1; in particolare, sono vietati i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua di sorgente.

Art. 25.

Modalità di utilizzazione

1. È vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.

2. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla vigente normativa in materia di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Art. 26.

Etichette

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) «acqua di sorgente» seguito dal nome della sorgente e da quello della località di utilizzazione della stessa;

b) il volume nominale;

c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 22;

d) il termine minimo di conservazione;

e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;

f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

g) la dicitura «con aggiunta di anidride carbonica» o il termine «gassata» qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.

2. Sulle etichette può essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che:

a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

b) se detta designazione commerciale è diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere più grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;

c) la designazione commerciale non contenga nomi di località diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;

d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive emanate in materia in sede comunitaria.

5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimico-fisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.

Art. 27.

Preparazione di bevande analcoliche

1. È consentita l'utilizzazione delle acque di sorgente per la preparazione di bevande analcoliche, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 28.

Importazione e riconoscimento

1. È consentita l'importazione delle acque di sorgente estratte dal suolo di un Paese terzo, se riconosciute o dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea o dal Ministero della salute.

2. Per il riconoscimento di un'acqua di sorgente di un Paese terzo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21; in tale caso possono essere riconosciute solo se l'autorità competente del Paese di origine ne abbia accertato le caratteristiche e garantisca il controllo permanente sul mantenimento di tali caratteristiche.

3. Il periodo di validità del provvedimento di riconoscimento di cui al comma 2 non può essere superiore ai cinque anni, con possibilità di rinnovo subordinato all'accertamento che l'acqua di sorgente conservi i requisiti richiesti.

4. I provvedimenti di riconoscimento, di rinnovo e di revoca sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 29.

Vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio

1. La vigilanza sull'utilizzazione, con particolare riguardo agli eventuali trattamenti di cui all'articolo 24, comma 1, lettere *c)* e *d)*, e sul commercio delle acque di sorgente è esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, competenti secondo i rispettivi ordinamenti, dai comuni o loro consorzi, attraverso le aziende unità sanitarie locali.

2. Il personale incaricato della vigilanza può procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e prelievi di campioni in qualunque parte degli impianti di utilizzazione, nei depositi e nei luoghi ove si smercino o si distribuiscano per il consumo, a qualsiasi titolo, le acque di sorgente.

3. Ogni qualvolta siano constatate irregolarità nell'uso delle autorizzazioni gli organi preposti alla vigilanza, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, ne informano i competenti organi della propria regione i quali provvederanno affinché il titolare dell'autorizzazione sia diffidato ad eliminare le cause di irregolarità.

4. Trascorso invano il termine fissato per l'eliminazione delle cause di irregolarità, l'autorizzazione può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata.

5. Copia del provvedimento di revoca viene trasmesso al Ministero della salute.

6. Qualora gli organi competenti alla vigilanza accertino che un'acqua di sorgente non risponda ai requisiti qualitativi di cui all'articolo 20 o presenti un pericolo per la salute pubblica, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica salute, ne danno immediata comunicazione al Ministero della salute precisando i motivi dei provvedimenti adottati.

Art. 30.

Applicabilità delle norme sulle sostanze alimentari e bevande

1. Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque di sorgente, assoggettata alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, fermo restando quanto disposto all'articolo 29, comma 3, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 31.

Pubblicità

1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o del suo luogo di utilizzazione devono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, ed è vietato usare espressioni o segni che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione.

Art. 32.

Ricerca e coltivazione

1. Alle acque di sorgente si applicano le disposizioni in materia di ricerca e coltivazione previste, per le miniere, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Capo III

SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 33.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque faccia uso di una sorgente d'acqua minerale naturale riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 senza l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 6; alla stessa sanzione è soggetto chi, privo di autorizzazione, imbottigli o metta in vendita acqua minerale naturale;

b) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque immetta in commercio un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 in assenza dell'autorizzazione regionale di cui all'articolo 22;

c) da 52.000 euro a 110.000 euro chiunque importi un'acqua minerale naturale o un'acqua di sorgente in assenza delle condizioni previste dall'articolo 14;

d) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque minerali naturali dall'articolo 12, commi 1, 5 e 6;

e) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque contravviene agli obblighi previsti per l'etichettatura delle acque di sorgente dall'articolo 26, commi 1 e 3;

f) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osserva il divieto previsto dall'articolo 8, comma 4, per l'acqua minerale naturale ed il divieto di cui all'articolo 24, comma 3, per l'acqua di sorgente;

g) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque pone in commercio acque potabili non rispettando il divieto di cui all'articolo 18;

h) da 38.000 euro a 90.000 euro chiunque non osservi i divieti previsti in tema di pubblicità dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4; alla stessa sanzione pecuniaria è soggetto chi effettua pubblicità di acque minerali naturali senza la preventiva approvazione del Ministero della salute prevista dall'articolo 19, comma 2.

2. Competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 34.

Norme transitorie e abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

2. Fino all'adozione del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, restano in vigore le norme del decreto della sanità 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni.

3. Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, comma 1, sono abrogati il decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542.

Art. 35.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro per le politiche europee*

FAZIO, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PALMA, *Ministro della giustizia*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ROMANO, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge 4 giugno 2010 n. 96, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:

«Capo I – Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari.

Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato B - (Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;

2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (rifusione);

2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Versione codificata);

2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente;

2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra;

2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale;

2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE, allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione;

2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio;

2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009, sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali;

2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE;

2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso;

2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (rifusione);

2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione;

2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i princìpi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera;

2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;

2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti;

2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

2009/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle società di medie dimensioni e l'obbligo di redigere conti consolidati;

2009/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica le direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE per quanto concerne le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

2009/69/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione;

2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari;

2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;

2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (Versione codificata);

2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l'estensione di determinati periodi di tempo;

2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi;

2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni;

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (rifusione);

2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che modifica l'allegato VII della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario;

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)* (rifusione);

2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (Versione codificata);

2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti;

2010/12/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2010, recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati e della direttiva 2008/118/CE».

— La direttiva 2009/54/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 26 giugno 2009, n. L 164.

Note all'art. 3:

— Per i riferimenti alla direttiva 2009/54/CE, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il testo della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O., così recita:

"Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche - Sezione I - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione - Titolo I - Principi generali e competenze - Capo I - Principi generali

Art. 53 *(Finalità).* — 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la pubblica amministrazione svolge ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, nonché preordinata alla loro esecuzione, in conformità alle disposizioni che seguono.

3. Alla realizzazione delle attività previste al comma 1 concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni a statuto speciale ed ordinario, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane e i consorzi di bonifica e di irrigazione.

Art. 54 *(Definizioni).* — 1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) suolo: il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;

c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;

d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;

e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;

f) fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;

g) lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;

h) acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;

i) acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;

l) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;

m) corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;

n) corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;

o) corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;

p) falda acquifera: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l'estrazione di quantità significative di acque sotterranee;

q) reticolo idrografico: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico;

r) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;

s) sottobacino o sub-bacino: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d'acqua, di solito un lago o la confluenza di un fiume;

t) distretto idrografico: area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere che costituisce la principale unità per la gestione dei bacini idrografici;

u) difesa del suolo: il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate;

v) dissesto idrogeologico: la condizione che caratterizza aree ove processi naturali o antropici, relativi alla dinamica dei corpi idrici, del suolo o dei versanti, determinano condizioni di rischio sul territorio;

z) opera idraulica: l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico.

Art. 55 *(Attività conoscitiva).* — 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità di cui all'articolo 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di:

a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;

b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;

c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;

d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione;

e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'articolo 57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) (204) di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3. È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) (205); secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attività conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera *e)*, nonché ai fini della diffusione dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresì con riguardo a:

a) inquinamento dell'aria;

b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato;

c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso;

d) tutela del territorio;

e) sviluppo sostenibile;

f) ciclo integrato dei rifiuti;

g) energie da fonti energetiche rinnovabili;

h) parchi e aree protette.

5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attività di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definiti i criteri e le modalità di esercizio delle suddette attività. Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle spese d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.

Art. 56 *(Attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione).* — 1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità di cui all'articolo 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attività istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi;

h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonché la polizia delle acque;

i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonché della gestione dei relativi impianti;

l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni;

m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

n) il riordino del vincolo idrogeologico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'articolo 13, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., così recita:

«Art. 13 *(Lotto).* — 1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.

3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.

5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.

6. L'indicazione del lotto non è richiesta:

a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;

b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;

c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:

1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,

2) avviati verso organizzazioni di produttori o

3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;

d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;

e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2.

7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1.

8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.».

Note all'art. 17:

— Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 dicembre 2008, n. 289.

Note all'art. 20:

— Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 2001, n. 52, S.O.

Note all'art. 23:

— Per il testo della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'articolo 7.

Note all'art. 26:

— Per il testo dell'articolo 13, comma 6, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n.109 del 1992, si veda nelle note all'articolo 12.

Note all'art. 30:

— Per i riferimenti al citato decreto legislativo n.194 del 2008, si veda nelle note all'articolo 17.

Note all'art. 32:

— Il regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1927, n. 194.

Note all'art. 33:

— La legge 24 novembre 1981 , n. 689 (Modifiche al sistema penale), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 34:

— Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 (Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° ottobre 1999, n. 231.

— Il decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1993, n. 8.

11G0218

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 17 ottobre 2011.

Iscrizione, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali della società «La 3F di Fresi Giovanni Maria & C. S.n.c.», in Tempio Pausania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lett. *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui "il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili";

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che "i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile";

Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

- è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31ottobre 2006;

- è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 26 gennaio 2011 prot. m. dg DAG 9/2/2011 n. 17112. integrata con nota prot. m.dg. DAG 8/6/2011 n. 0078942.E con la quale la società "La 3F di Fresi Giovanni Maria & C. s.n.c.", con sede legale in Tempio Pausania, via Palau 21 C.F./P.IVA 01092330909, siti internet: www.tempiopausania.astagiudiziaria.com; www.sassari.astagiudiziaria.com; www.cagliari.astagiudiziaria.com; ha presentato domanda d'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Trento, e Venezia;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società "La 3F di Fresi Giovanni Maria & C. s.n.c." risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

- il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici;

- l'assenza di situazioni d'incompatibilità;

- il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (prot. m. dg dog 12/10/2011 n. 26886.U);

Dispone:

L'iscrizione della società "La 3F di Fresi Giovanni Maria & C. s.n.c.", con sede legale in Tempio Pausania, via Palau 21 C.F./P.IVA 01092330909, siti internet: www.tempiopausania.astagiudiziaria.com; www.sassari.astagiudiziaria.com; www.cagliari.astagiudiziaria.com, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso i distretti di Corte d'Appello di: Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Trento, e Venezia.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il direttore generale della giustizia civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il direttore generale della giustizia civile procederà ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 17 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A14491

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2011.

Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2010/2011.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli";

Visto, in particolare, l'art. 35 di detto decreto, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Considerato che, in virtù del medesimo art. 35, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome Trento e Bolzano in data 25 marzo 2009;

Considerato che detto Accordo ha previsto l'istituzione di un tavolo di lavoro Stato-Regioni con il compito di individuare adeguati criteri di ripartizione dei contratti di formazione tra le singole scuole di specializzazione;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 2009 concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2008/2011 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2008/2009;

Visto l'art. 2 del citato decreto interministeriale 27 luglio 2009 che determina in 8.848 unità il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per ciascun anno del triennio 2008/2011, cosi come indicato nella Tabella 1 parte integrante del decreto in parola;

Considerato che il citato decreto, in ossequio ai termini dell'Accordo Stato-Regioni in data 25 marzo 2009, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare nel triennio 2008/2011, prevede l'eventualità di procedere ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica sulla scorta delle esigenze rappresentante dalle Regioni nell'ambito dei lavori del menzionato tavolo di lavoro;

Ritenuto, sulla scorta delle determinazioni assunte dal citato tavolo di lavoro Stato-Regioni, di procedere per l'anno accademico 2010/2011 ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica di cui al richiamato decreto interministeriale 27 luglio 2009;

Visti gli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;

Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;

Vista la nota prot. 0027337, del 24 febbraio 2011 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, comma 300 della legge 266/2005, relative all'esercizio finanziario 2011, per l'anno accademico 2010 – 2011 ammontano a 562.101.876,00 Euro;

Considerato che in detta nota il citato Dicastero rileva che occorre considerare, ai fini della copertura finanziaria, le risorse rivenienti dalla mancata assegnazione di contratti, per lo stesso anno accademico, pari ad Euro 73.370.492,00, tenuto conto di quanto comunicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota n. 193 del 24 gennaio 2011;

Considerato, altresì, che nella predetta lettera il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che le complessive disponibilità (Euro 562.101.876,00 + Euro 73.370.492,00) consentono il finanziamento per l'anno accademico 2010 – 2011 di complessivi 21.741 contratti di formazione specialistica a carico dello Stato, di cui n. 5.000 riferiti al primo anno di corso;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi del decreto interministeriale 27 luglio 2009, di cui in premessa, per l'anno accademico 2010/2011, il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare è pari ad 8.848 unità, secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2010/2011, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità per il primo anno di corso ed è rideterminato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.

2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, si provvede ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, tenuto conto dei criteri di priorità indicati dal tavolo di lavoro di cui all'Accordo Stato-Regioni in data 25 marzo 2009 e della capacità formativa delle scuole.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio al decreto interministeriale 27 luglio 2009.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2011

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 189

TABELLA 1

FABBISOGNO 2008-2011

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno 2008-2011
Cardiochirurgia	76
Chirurgia dell'apparato digerente	46
Chirurgia generale	520
Chirurgia maxillo-facciale	48
Chirurgia pediatrica	41
Chirurgia plastica e ricostruttiva	63
Chirugia toracica	58
Chirurgia vascolare	99
Ginecologia e ostetricia	373
Neurochirurgia	109
Oftalmologia	161
Ortopedia e traumatologia	300
Otorinolaringoiatria	140
Urologia	132
Totale	**2.166**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno 2008-2011
Anatomia patologica	121
Anestesia e rianimazione	957
Biochimica clinica	43
Farmacologia	59
Igiene e medicina preventiva	270
Medicina del lavoro	172
Medicina di comunità	15
Medicina legale	148
Medicina nucleare	94
Microbiologia e virologia	68
Patologia clinica	135
Radiodiagnostica	572
Radioterapia	141
Totale	**2.795**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno 2008-2011
Allergologia ed immunologia clinica	54
Audiologia e foniatria	31
Dermatologia e venereologia	94
Ematologia	99
Endocrinologia e mal. ricambio	88
Gastroenterologia	101
Genetica medica	47
Geriatria	176
Malattie dell'apparato cardiovascolare	443
Malattie dell'apparato respiratorio	139
Malattie infettive	89
Medicina dello sport	57
Medicina di emergenza ed urgenza	305
Medicina fisica e riabilitazione	229
Medicina interna	431
Medicina tropicale	6
Nefrologia	178
Neurofisiopatologia	29
Neurologia	148
Neuropsichiatria infantile	114
Oncologia	182
Pediatria	370
Psichiatria	338
Reumatologia	62
Scienza dell'alimentazione	48
Tossicologia medica	29
Totale	**3.887**

TOTALE 8.848

TABELLA 2 CONTRATTI A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2010-2011

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Contratti
Cardiochirurgia	45
Chirurgia apparato digerente	22
Chirurgia generale	278
Chirurgia maxillo-facciale	31
Chirurgia pediatrica	12
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	40
Chirugia toracica	34
Chirurgia vascolare	50
Ginecologia e ostetricia	220
Neurochirurgia	60
Oftalmologia	107
Ortopedia e traumatologia	187
Otorinolaringoiatria	88
Urologia	81
Totale	**1.255**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Contratti
Anatomia patologica	57
Anestesia,rianimazione e t.i.	535
Biochimica clinica	21
Farmacologia	16
Igiene e medicina preventiva	142
Medicina del lavoro	100
Medicina di comunità	5
Medicina legale	67
Medicina nucleare	52
Microbiologia e virologia	24
Patologia clinica	50
Radiodiagnostica	372
Radioterapia	98
Statistica sanitaria	2
Totale	**1.541**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Contratti
Allergologia ed immunologia clinica	30
Audiologia e foniatria	12
Dermatologia e venereologia	59
Ematologia	60
Endocrinologia e mal. ricambio	67
Gastroenterologia	68
Genetica medica	22
Geriatria	132
Malattie dell'apparato cardiovascolare	257
Malattie dell'apparato respiratorio	82
Malattie infettive	50
Medicina dello sport	36
Medicina di emergenza e urgenza	50
Medicina fisica e riabilitazione	136
Medicina interna	225
Medicina termale	3
Medicina tropicale	6
Nefrologia	94
Neurofisiopatologia	8
Neurologia	102
Neuropsichiatria infantile	69
Oncologia	118
Pediatria	264
Psichiatria	186
Reumatologia	37
Scienza dell'alimentazione	26
Tossicologia medica	5
Totale	**2.204**

Totale contratti a carico dello Stato *5.000*

11A14452

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 2011.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre Ditte con precedente decreto, sono attribuite ai conservatori in purezza a fianco di esse indicati:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*Responsabile*	*Nuovo responsabile*
Girasole	5861	Frontier	Venturoli Sementi.	Soc. Agr. Tara di Andrea Guerresi s.s.
Soia	7845	Cleope	Guerresi Sementi srl	Soc. Agr. Tara di Andrea Guerresi s.s.
Soia	11083	Futura	Guerresi Sementi srl	Soc. Agr. Tara di Andrea Guerresi s.s.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A14075

DECRETO 10 ottobre 2011.

Modifica della responsabilità della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i decreti con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richiesta degli interessati volte a ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011, ha preso atto delle richieste di modifica della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo;

Attesa la necessità di modificare i relativi decreti d'iscrizione;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnate ad altra ditta con precedenti decreti, è attribuita al conservatore in purezza a fianco indicato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
12438	Frumento tenero	Akamar	Nickerson International Research	Nickerson International Research e Limagrain Italia S.p.A.
3539	Orzo polistico	Sereno	Guerresi Sementi Srl	Società Agr. Tara di Andrea Guerresi s.s.
4407	Orzo distico	Tazio	Guerresi Sementi Srl	Società Agr. Tara di Andrea Guerresi s.s.
11743	Farro dicocco	Augeo	CRA-Unità di ricerca per la valorizzazione qualitativa dei cereali	Agribosco Srl

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A14076

DECRETO 10 ottobre 2011.

Cancellazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Vista la richiesta dell'8 settembre 2011 della Limagrain Italia S.p.A., presentata quale responsabile della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volta a ottenere la cancellazione delle varietà medesime dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 28 settembre 2011, ha preso atto della richiesta di cancellazione, dal relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere la richiesta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. Iscrizione o rinnovo**
10214	Mais	Aaldoo	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	12/02/2007
10900	Mais	Aarcelone	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	09/01/2008
11286	Mais	Aasabel	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	09/01/2009
10221	Mais	AAWAX557	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	12/02/2007
9701	Mais	Academic	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	02/02/2006
11298	Mais	Accouzi	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	09/01/2009
6634	Mais	Alipresti	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	16/02/2001
3141	Mais	Aliseo	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	27/03/2006
4256	Mais	Alistrong	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	22/03/2007
10898	Mais	Amillho	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	09/01/2009
12047	Mais	Anouck	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	18/02/2010
10899	Mais	Aquarel	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	09/01/2008
5253	Mais	Bonner	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	12/03/2009
7509	Mais	Chalcao	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	19/06/2002

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
6639	Mais	Cristobal	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	09/01/2001
12591	Mais	Ernesto	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	07/02/2011
6296	Mais	Helder	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	09/02/2011
2883	Mais	Ivo	Limagrain Italia S.p.A.	08/03/2004
1780	Mais	Sacro	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	27/03/2006
12040	Mais	LG30495	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	12/01/2010
12045	Mais	LG30551	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	18/02/2010
12055	Mais	LG30688	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	12/01/2010
9708	Mais	LG3582	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	02/02/2006
9707	Mais	LG3696	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	02/02/2006
6645	Mais	Orocue	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	09/01/2001
10216	Mais	Sandella	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Verneuil Holding S.A.	12/02/2007
3140	Mais	Seller	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	27/03/2006
2444	Mais	Silveris	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	18/02/2002
3494	Mais	Tricer	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	27/03/2006
5028	Mais	Uvea	Limagrain Italia S.p.A.	19/02/2009
7505	Mais	Zimapan	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	18/02/2002
6644	Mais	Zois	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Genetics Corp.	09/01/2001

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A14077

DECRETO 10 ottobre 2011.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica ed integra la citata legge 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Viste la richiesta degli interessati volta ad ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerata la nota Mipaaf n. 17864 del 10 agosto 2011 con la quale è stata comunicata la fusione per incorporazione delle società «Peotec S.r.l.», «Peotec Seeds S.r.l.», «Petoseed Co. Inc.» e «Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l.» con la società «Monsanto Agricoltura Italia S.p.a.»;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2011, ha preso atto delle richieste di variazione, da parte dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, è modificata come di seguito indicato:

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**D.M. di iscrizione e/o rinnovo**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Anguria	Jade	1	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Crimson sweet	14	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Jubilee	22	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Madera	23	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Royal flesh hybrid	27	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Vanity	1648	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Mara	1652	20/02/2009 (N. 4587) - G.U. N. 65 del 19/03/2009	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Planet	1653	20/02/2009 (N. 4587) - G.U. N. 65 del 19/03/2009	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Puma	2020	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Tiger	2080	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Starlet	2434	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Marilu	2645	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Anguria	Meringa	2646	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Anguria	Chica	2647	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Carota	Birka	848	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Carota	Matra	1333	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Carota	Spider	1654	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Carota	Efeso	2038	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cavolfiore	Cardin	2040	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cavolo broccolo	Frontiera	2023	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cavolo broccolo	West	2860	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009	Peotec Seeds s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cavolo broccolo	Rabs	2861	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009	Peotec Seeds s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cetriolo	Hiyield	203	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cetriolo	Potomac	888	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cetriolo	New pioneer	1358	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cetriolo	Sweetslice	1369	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cetriolo	Dinasty	1815	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cipolla	Texas grano 502	1379	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Cipolla	Contessa	1816	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Cipolla	Mitra	1911	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Bronco	925	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Flash	928	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Fresh	929	21/03/2011 (N. 6438) - G.U. N. 91 del 20/04/2011	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Gipsy	930	21/03/2011 (N. 6438) - G.U. N. 91 del 20/04/2011	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Latemar	937	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Rambo	954	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Vampire	967	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Ranger	1915	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Tema	1916	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Superstar	1918	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Sofia	2065	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Volcano	2066	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Fagiolo	Etna	2086	31/12/1992 - G.U. N. 16 del 21/01/1993	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Finocchio	Trevi	1561	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Finocchio	Riace	1586	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Finocchio	Plinio	2507	18/12/2002 - G.U. N. 20 del 25/01/2003	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Indivia	Verde Fiorentina	425	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Creta	2	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Grenada	1628	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Luzon	1641	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Fox	1642	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Terry	1656	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Classic	1721	03/03/2010 (N. 4461) - G.U. N. 73 del 29/03/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Andros	1817	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Capri	1818	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Sumatra	1819	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Lentissima a montare 4	1959	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Estiva di Kagran 2	1962	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Venere	2008	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Mikonos	2041	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Lattuga	Borneo	2091	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Tundra	2095	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Malta	2135	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Lorca	2148	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Texada	2213	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Lattuga	Lipari	2553	30/03/2001 - G.U. N. 101 del 03/05/2001	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Mais dolce	Lara	3045	26/02/2010 - G.U. N. 74 del 30/03/2010	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Melanzana	Betty	1657	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Melanzana	Morisca	1658	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Melone	Harper hynrid	507	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Melone	Samba	1660	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Melone	Roy	1661	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Melone	Vesna	2425	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Melone	Giulia	2433	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Melone	Altamira	2513	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Melone	Gustoso	3015	30/04/2010 (N. 9877) - G.U. N. 124 del 29/05/2010	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Peperone	Dailygold	1051	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Peperone	Rubro	1076	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Peperone	Flipper	1663	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Peperone	Magenta	1664	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Peperone	Niko	1665	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Peperone	Boxer	1683	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Peperone	Falcon	2168	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Peperone	Bronx	2430	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pisello	Milor	1108	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pisello	Utrillo	1118	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pisello	Spring	1444	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pisello	Paladio	1647	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pisello	Quantum	1910	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Small fry VFN	691	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Amur	1126	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Beldor	1130	21/03/2011 (N. 6438) - G.U. N. 91 del 20/04/2011	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Pomodoro	Earlypeel	1162	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Indo	1181	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Iride	1183	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Italpeel	1184	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Missouri	1198	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Novamech	1207	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Pelee	1249	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Red setter	1270	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Rio Fuego	1276	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Beefmaster VFN	1448	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Cal ace	1451	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Cal J	1452	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	CA.RI.BE.	1460	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Chef	1461	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Hypeel 224	1474	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Montecarlo	1481	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Pomodoro	Red river	1490	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Rio Grande	1494	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Unicum	1567	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Goblin	1581	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Carrera	1667	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Avenue	1668	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Turner	1671	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Gibson	1672	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Zeppelin	1673	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Petra	1674	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Proton	1675	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Genesis	1676	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Brigade	1768	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Abaco	1849	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Max	1864	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Sonar	1877	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Pomodoro	Tony	1883	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Arnika	2069	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Golf	2070	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Ribes	2071	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Scarlet	2072	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Aspion	2104	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Italdor	2134	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Virtus	2195	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Atomic	2252	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Tess	2255	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Timos	2424	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Letos	2426	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Admiral	2427	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Pilar	2428	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Carmos	2431	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Giuny	2468	09/01/2001 - G.U. N. 36 del 13/02/2001	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Pomodoro	Fuego	2508	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Datterino	2514	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Doppiopi	2515	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Allflesh 1000	2516	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Allflesh 900	2517	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Allflesh 1120	2589	23/12/2002 - G.U. N. 30 del 06/02/2003	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Allflesh 905	2591	23/12/2002 - G.U. N. 30 del 06/02/2003	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Allflesh 915	2592	23/12/2002 - G.U. N. 30 del 06/02/2003	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Allflesh 1130	2635	01/03/2004 - G.U. N. 66 del 19/03/2004	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Marlene	2636	01/03/2004 - G.U. N. 66 del 19/03/2004	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Allflesh 935	2648	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Allflesh 1125	2649	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Alfa 200	2650	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Redondino	2651	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Lillo	2652	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Niuro	2653	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Pomodoro	Varenne	2654	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Ruby Red	2726	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Pizzaiolo	2727	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Scarpariello	2728	09/02/2006 (N. 30604) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Ris 8	2829	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Hysioux	2830	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Revenge AF	2831	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Allflesh 1110	2832	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Tomyred	2833	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Randy	2834	22/03/2007 (N. 1121) - G.U. N. 83 del 10/04/2007	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Nohal	2855	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Tikal	2856	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Sharal	2857	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Magno	2858	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Najal Af	2859	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Frutodulce	2901	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Pomodoro	Sabrosito	2902	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Bocadillo	2903	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Pecal AF	3011	30/04/2010 (N. 9877) - G.U. N. 124 del 29/05/2010	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Perla	3012	30/04/2010 (N. 9877) - G.U. N. 124 del 29/05/2010	Peotec Seeds s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	Red Gem	3013	30/04/2010 (N. 9877) - G.U. N. 124 del 29/05/2010	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Pomodoro	First	3014	30/04/2010 (N. 9877) - G.U. N. 124 del 29/05/2010	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Radicchio	Floriana	1655	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Radicchio	Gardenise	1689	14/03/2005 - G.U. N. 65 del 19/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Radicchio	Ginevra	2028	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Ravanello	Burro gigante	740	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Spinacio	Gladiator	1306	30/01/2008 (N. 2325) - G.U. N. 39 del 15/02/2008	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Blackjack	803	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Diamant hybrid	807	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Greyzini	811	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Zucchino	Storr's green hybrid	817	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Vip	1328	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Clarita	1522	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	President	1530	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Petoseed Co. Inc.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Senator hybrid	1531	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Panter	1937	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	White Lady	1938	18/03/2003 - G.U. N. 86 del 12/04/2003	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Ascot	2073	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Smeraldo	2074	09/02/2006 (N. 30603) - G.U. N. 45 del 23/02/2006	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Dante	2435	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Duccio	2437	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Kos	2518	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Consul	2529	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	Seminis Vegetable Seeds S.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Lorenzo	2593	06/03/2003 - G.U. N. 104 del 07/05/2003	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Blitz	2655	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Boccaccio	2656	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Cecco	2657	14/03/2005 - G.U. N. 74 del 31/03/2005	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Aden	2862	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Kimber	2863	02/04/2008 (N. 1832) - G.U. N. 93 del 19/04/2008	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.
Zucchino	Doge	2904	17/09/2009 (N. 21145) - G.U. N. 227 del 30/09/2009	Peotec s.r.l.	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

11A14078

DECRETO 10 ottobre 2011.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri nazionali, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/71, le varietà di specie di piante ortive indicate nel dispositivo per le quali, altresì, è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Vista la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerata la nota Mipaaf n. 11903 del 1° giugno 2011 con la quale è richiesta la suddetta variazione per riordino degli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria - C.R.A.;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2011, ha preso atto delle richieste di variazione, da parte dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, è modificata come di seguito indicato:

Specie	**Varietà**	**Codice SIAN**	**DM iscrizione registro o rinnovo**	**Denominazione vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Denominazione nuovo responsabile della conservazione in purezza**
Asparago	Ercole	2509	23/12/2002 – G.U. N. 30 del 06/02/2003	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Asparago	Eros	2138	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Asparago	Giove	2853	25/05/2009 (N. 12488) - G.U. N. 143 del 23/06/2009	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Asparago	Italo	2510	23/12/2002 - G.U. N. 30 del 06/02/2003	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Asparago	Marte	2228	25/05/2009 (N. 12488) - G.U. N. 143 del 23/06/2009	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Asparago	Zeno	2511	23/12/2002 - G.U. N. 30 del 06/02/2003	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Bietola da Coste	Sibilla	847	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto, AP)
Cavolfiore	Noverde	2564	30/03/2001 - G.U. N. 101 del 03/05/2001	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto, AP)

Cavolfiore	Noviese	2565	30/03/2001 - G.U. N. 101 del 03/05/2001	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)
Cavolfiore	Tardux	2566	30/03/2001 - G.U. N. 101 del 03/05/2001	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)
Cipolla	Marica	2034	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Cipolla	Morgana	2035	17/01/2004 - G.U. N. 26 del 02/02/2004	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Fagiolo nano	Giulia	931	26/02/2010 (N. 4143) - G.U. N. 72 del 27/03/2010	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Fagiolo nano	Montalbano	944	26/02/2010 (N. 4143) - G.U. N. 72 del 27/03/2010	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Fagiolo nano	Solfì	2618	01/03/2004 - G.U. N. 66 del 19/03/2004	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)
Finocchio	Chiarino	1554	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)

Finocchio	Giulio	2354	10/03/2010 (N. 4629) - G.U. N. 77 del 02/04/2010	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)
Indivia scarola	Ascolana	982	18/02/2002 - G.U. N. 73 del 27/03/2002	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)
Peperone	Graffito	2417	10/02/2011 (N. 3140) - G.U. N. 52 del 04/03/2011	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Montanaso Lombardo, LO)
Peperone	Romital	1074	04/06/2007 (N. 6911) - G.U. N. 138 del 16/06/2007	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)
Peperone	Vulcan	1089	12/11/2003 - G.U. N. 274 del 25/11/2003	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)
Pomodoro	Ben-Hur	1583	03/03/2010 (N. 4461) - G.U. N. 73 del 29/03/2010	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)
Pomodoro	Polluce 88-083	2120	19/03/2004 - G.U. N. 76 del 31/03/2004	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)
Porro	S.Giovanni	1596	30/01/2008 (N. 2328) - G.U. N. 39 del 15/02/2008	C.R.A. - Istituto Sperimentale per l'orticoltura (Pontecagnano, SA)	C.R.A. - Unità di Ricerca per l'orticoltura Monsampolo del Tronto,AP)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A14079

DECRETO 10 ottobre 2011.

Cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina della produzione e del commercio della sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n.195, che modifica ed integra la citata legge 1096/71, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varietà dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;

Considerato che, per le varietà di cui al presente dispositivo, le società indicate nel dispositivo, in qualità di unici responsabili, hanno comunicato di voler rinunciare alla conservazione in purezza e che, a livello generale, tali varietà non rivestono particolare interesse;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 2011, ha preso atto delle richieste di rinuncia, da parte dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà di seguito elencate, così come risulta dal verbale della riunione;

Ritenuto pertanto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n.1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varietà sotto elencate, iscritte al registro delle varietà di specie di piante ortive con i decreti a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo:

Specie	Varietà	Codice SIAN	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. d'iscrizione al Registro o di ultimo rinnovo
Cetriolo	Nory	897	Peotec s.r.l.	18/03/2003 G.U. N. 86 del 12/04/2003
Cetriolo	Griny	1814	Peotec s.r.l.	20/02/2009 (N. 4587) G.U. N. 65 del 19/03/2009
Melone	Sweet rock	1426	Petoseed Co. Inc.	10/03/2010 (N. 4629) G.U. N. 77 del 02/04/2010
Peperone	Atlantic	1053	Petoseed Co. Inc.	10/03/2010 (N. 4629) G.U. N. 77 del 02/04/2010
Peperone	Pacific	1064	Petoseed Co. Inc.	18/02/2002 G.U. N. 73 del 27/03/2002
Pisello	Star 9	1116	Seminis Vegetable Seeds Italia s.r.l.	10/03/2010 (N. 4629) G.U. N. 77 del 02/04/2010
Pisello	Tiger	1848	Seminis Vegetable Seeds Italia s.r.l.	18/02/2002 G.U. N. 73 del 27/03/2002
Pisello	Karisma	1908	Seminis Vegetable Seeds Italia s.r.l.	18/03/2003 G.U. N. 86 del 12/04/2003
Pisello	Lynx Tre	2042	Seminis Vegetable Seeds Italia s.r.l.	18/03/2003 G.U. N. 86 del 12/04/2003

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2011

Il direttore generale: BLASI

11A14080

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 ottobre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa del «Consorzio agrario provinciale di Rovigo» e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE P.M.I. ED ENTI COOPERATIVI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, comma 2;

Visto l'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Rovigo è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali n. 144/2006 del 7 aprile 2006 con il quale il dott. Giorgio Simonetto, l'avv. Giampiero Martini ed il dott. Claudio Maniero sono stati nominati commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Rovigo ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 456/2006 del 30 ottobre 2006 con il quale l'avv. Giampiero Martini, nato a Bologna il 10 luglio 1955 residente in Bologna è stato nominato Commissario unico del Consorzio agrario provinciale di Rovigo, ai sensi della legge 17 luglio 2006, n. 233;

Considerato che con decreto n. 2172010 del 22 dicembre 2009 il Tribunale di Rovigo ha omologato la proposta di concordato predisposta dal Consorzio ai sensi dell'art. 214 l.f., depositata con ricorso del 29 luglio 2008;

Vista la nota ministeriale n. 41250 del 30 aprile 2010 con la quale all'avv. Giampiero Martini, Commissario liquidatore del Consorzio agrario di Rovigo, a seguito dell'omologa del concordato sono state attribuite le funzioni già proprie del commissario ex art. 2545-*sexiesdecies* c.c. con il compito specifico di assicurare l'efficiente gestione del consorzio e di provvedere alla ricostituzione ordinaria degli organi sociali;

Considerato che in data 8 ottobre 2010, con assemblea ordinaria convocata e presieduta dal Commissario governativo avv. Giampiero Martini, sono stati ricostituiti gli organi societari;

Considerato che in data 20 maggio 2011, l'Assemblea ordinaria dei soci provvedeva ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2010 e che nel corso della medesima Assemblea il Presidente, dott. Gianni Bessi, informava i soci dell'avvenuta integrale esecuzione del concordato;

Considerato che l'Assemblea straordinaria, sempre in data 20 maggio 2011 data, verbalizzata dal notaio Maria Chiara Guzzon, deliberava lo scioglimento anticipato della società, la messa in liquidazione della stessa e la nomina di due liquidatori, nelle persone dei signori: dott. Michele Ghilardini e dott. Filippo Carlin;

Vista l'istanza del 3 ottobre 2011 con la quale i liquidatori del Consorzio hanno richiesto la sottoposizione dell'ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa per le seguenti motivazioni:

un'analisi del bilancio al 31 dicembre 2001 ha evidenziato un deficit patrimoniale di euro 2.359.000,00 a seguito di una perdita d'esercizio di € 2.422.088,00;

ai liquidatori è stata fornita dal responsabile amministrativo del Consorzio un prospetto economico-patrimoniale alla data del 20.5.2011 che evidenzia una perdita 2011 — in corso di formazione — pari ad € 1.972.210,63;

i liquidatori hanno posto in essere un tentativo di concordato stragiudiziale con i creditori che non ha avuto esito positivo;

l'incapienza, consistente nell'eccedenza delle passività sulle attività, ancorché corrispondente alla perdita integrale del capitale sociale, pur non essendo stato dichiarato lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 l.f., evidenziava una grave condizione di squilibrio patrimoniale;

la Banca di Credito Cooperativo del Polesine e la Banca di Rovigo, congiuntamente ad un fornitore, hanno presentato istanza di fallimento per la quale è stata fissata una udienza prefallimentare per la data del 18 ottobre 2011;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato che sussistono le ragioni di impedimento derivanti da particolare esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 241/1990, in quanto in considerazione della situazione economico-patrimoniale dell'ente, una eventuale dilazione nell'adottare il provvedimento di cui all'art. 2545-*terdecies* c.c., potrebbe incrementare il pregiudizio nei confronti dei soggetti titolari di crediti verso il Consorzio nonché pregiudicare l'esistenza stessa del sodalizio per il quale è stata avanzata istanza di fallimento;

Ritenuto opportuno accogliere l'istanza;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa il Consorzio agrario provinciale di Rovigo, C.F. 00041370297 con sede in Rovigo, via Porta a Mare, è posto in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Giacomo Capizzi, nato a nato a Ribera (Agrigento) il 4 dicembre 1969, residente a Palermo, piazzale Ungheria n. 73, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 ottobre 2011

Il direttore generale P.M.I. ed enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico
ESPOSITO

Il direttore generale dei servizi amministrativi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
VACCARI

11A13913

DECRETO 18 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bernardetta Chiappe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5 commi 2 e 3 lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Bernardetta Chiappe, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica professionale denominata «NVQ 3» rilasciata dall'ente britannico Habia ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 in data 28 ottobre 2009;

Visto il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009 con il quale, conformemente al parere sopra citato, il riconoscimento veniva subordinato all'effettuazione di una misura compensativa di tipo orizzontale;

Viste le comunicazioni effettuate dal Coordinatore nazionale britannico per le qualifiche professionali e il conseguente parere emesso dalla Conferenza di servizi in data 23 febbraio 2011 sulla non conformità dei titoli NVQ 3 rilasciati dall'Ente britannico Habia;

Vista la richiesta di riesame presentata dall'interessata in data 17 agosto 2011 corredata da titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità, nonché i chiarimenti forniti dal citato Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio degli stessi;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenuto che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto che la Conferenza di servizi, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, ha ritenuto i titoli NVQ 3 citati, rilasciati da VTCT idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Considerato che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo n. 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di Servizi;

Ritenendo di poter procedere nell'esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990;

Decreta:

Art. 1.

1. È revocato il decreto direttoriale del 10 dicembre 2009;

Art. 2.

1. A Bernardetta Chiappe, nata a Iglesias (Cagliari) in data 6 aprile 1979, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della citata legge n. 174/2005 e s.m.i., senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 18 ottobre 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A14100

DECRETO 19 ottobre 2011.

Emissione, nell'anno 2011, di francobolli celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicati ai Fatti d'Arme, nei valori di euro 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante «Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 2011) con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2011, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 22 settembre 2011;

Viste le schede tecniche dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 47705 e n. 48209 rispettivamente del 13 e del 14 ottobre 2011;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2011, francobolli celebrativi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia dedicati ai Fatti d'Arme, nei valori di € 0,60 per ciascun soggetto. I sei francobolli sono raccolti in due foglietti composti ciascuno di tre esemplari.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente per l'intero foglietto; colori: sei; formato carta e stampa dei francobolli: mm 40×30; dentellatura: 13×13½; formato dei foglietti: cm. 7,5×12; bozzettista: Gaetano Ieluzzo; tiratura: un milione di esemplari per ciascuno dei due foglietti, per un totale di sei milioni di francobolli.

Le vignette sono dedicate alle battaglie più rappresentative che hanno accompagnato il lungo processo di realizzazione dell'Unità d'Italia, dalla Prima Guerra d'Indipendenza alla prima Guerra Mondiale e rispettivamente riproducono:

1° foglietto - particolare del dipinto «Battaglia di Pastrengo», Scuola del XIX secolo, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino; particolare del dipinto «Battaglia di Solferino», di Adolphe Yvon, Chateau de Compiègne di Oise; particolare del dipinto «Battaglia del Volturno» di Giovanni Fattori, Galleria d'Arte Moderna di Firenze;

2° foglietto - particolare del dipinto «Battaglia di Bezzecca», Museo del Risorgimento in Roma; particolare del dipinto «Breccia di Porta Pia» di Carlo Ademollo, Civico Museo del Risorgimento di Milano; particolare dell'incisione «Battaglia dell'Isonzo», Museo di Storia Contemporanea di Milano.

Completano ciascun francobollo le rispettive leggende «I GUERRA D'INDIPENDENZA BATTAGLIA DI PASTRENGO 1848», «II GUERRA D'INDIPENDENZA BATTAGLIA DI SOLFERINO 1859», «SPEDIZIONE DEI MILLE BATTAGLIA DEL VOLTURNO 1860», «III GUERRA D'INDIPENDENZA BATTAGLIA DI BEZZECCA 1866», «PRESA DI ROMA BRECCIA DI PORTA PIA 1870», «PRIMA GUERRA MONDIALE BATTAGLIA DELL'ISONZO 1915-1917», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,60».

I sei francobolli sono disposti in verticale ed inseriti in due foglietti. All'esterno dei dentellati prosegue la riproduzione delle rispettive opere pittoriche. Completano ciascun foglietto, la leggenda «FATTI D'ARME» e in basso la riproduzione dei loghi delle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e di Poste Italiane.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A14408

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 20 ottobre 2011.

Questioni interpretative concernenti le procedure di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto. (Determinazione n. 5).

Premessa.

Sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni concernenti irregolarità delle procedure di gara per la fornitura, al personale dipendente delle stazioni appaltanti tenute all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice), del servizio sostitutivo di mensa aziendale, mediante «buoni pasto».

L'Autorità, in considerazione della rilevanza sociale, oltre che economica, di un mercato equilibrato dei servizi sostitutivi di mensa ha esperito una procedura di consultazione pubblica, degli operatori del settore e delle amministrazioni interessate, nel febbraio e nel luglio 2011, avente ad oggetto alcuni aspetti sensibili della regolazione delle gare. I documenti di consultazione e le osservazioni presentate sono consultabili all'indirizzo: www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione

Sia da quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta dall'Autorità che da quanto rilevato nel corso della consultazione, le dinamiche del mercato evidenziano diverse criticità, che potrebbero avere l'effetto ultimo di penalizzare i fruitori finali del servizio e, cioè, i dipendenti pubblici, così come gli esercenti che forniscono il servizio.

Le criticità riscontrate riguardano, soprattutto, il profilo della rete di esercenti da convenzionare e quello dei servizi aggiuntivi al servizio sostitutivo della mensa, che alcune delle società emettitrici hanno iniziato ad offrire — fondamentalmente agli esercenti convenzionati — e ad addurre a giustificazione della congruità dell'offerta presentata, nonché la questione del ritardo nei tempi di rimborso dei «buoni pasto» agli esercenti.

Sebbene taluni aspetti appaiano ascrivibili a vincoli presenti nel quadro normativo vigente, l'Autorità ritiene opportuno emanare alcune indicazioni applicative della disciplina del Regolamento attuativo del Codice, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, circa la regolazione degli affidamenti dei servizi sostitutivi di mensa.

1. La disciplina dell'affidamento del servizio sostitutivo di mensa.

L'art. 285 del Regolamento(1), che riprende sostanzialmente la previgente disciplina, stabilisce che, per «buono pasto», deve intendersi un documento che attribuisce al possessore il diritto di ricevere, da esercizi convenzionati, un servizio sostitutivo di mensa, di importo pari al valore facciale del buono stesso e, al contempo, all'esercizio convenzionato, la possibilità di comprovare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

L'art. 3, comma 1, lett. *zz)* del Regolamento definisce il «buono pasto» come il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'art. 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell' art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.

I «buoni pasto» non sono cedibili, commerciabili, cumulabili o convertibili in denaro e possono essere utilizzati dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché dai soggetti che hanno instaurato con le stazioni appaltanti un rapporto di collaborazione anche non subordinato (art. 285, commi 4 e 5, del Regolamento).

I «buoni pasto» sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande (art. 285, commi 4 e 11, del Regolamento). Il Regolamento (art. 285, comma 10) dispone espressamente che le stazioni appaltanti, acquirenti dei «buoni pasto», le società di emissione e gli esercizi convenzionati devono assicurare, ciascuno nell'esercizio della rispettiva attività contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilità del «buono pasto» per l'intero valore facciale.

Dalle previsioni sinteticamente analizzate emerge che, a normativa vigente, è ammissibile anche il «buono pasto» in forma elettronica, sistema che può attenuare alcune delle criticità esistenti, giacché consentirebbe, mediante l'informatizzazione del processo di emissione e gestione del titolo, di eliminare una serie di prestazioni attualmente necessarie per il funzionamento del «buono pasto» cartaceo (quali, il conteggio, il ritiro e i relativi controlli), offerte spesso separatamente agli esercenti, quali servizi aggiuntivi.

2. Il calcolo del valore dell'appalto.

Poiché la normativa vigente non prevede più quale sia l'importo a base di gara, appare opportuno chiarire le regole applicabili alla sua individuazione, soprattutto al fine di individuare il livello di pubblicità richiesto e le procedure da applicare sopra o sotto la soglia comunitaria.

L'art. 7 del d.P.C.M. 18 novembre 2005 stabiliva che «il valore assunto a base d'asta per le gare non può essere inferiore al valore facciale del buono pasto». Tale previsione non è stata riprodotta nel Regolamento attuativo del Codice.

(1) La normativa in materia ha subìto numerose modifiche: talune disposizione contenute nel d.P.C.M. 18 novembre 2005 sono state ritenute illegittime prima dal TAR Lazio con sentenza n. 572/07 e, successivamente, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4970/07.

La disposizione prescriveva un metodo di calcolo dell'importo stimato dell'appalto in deroga rispetto a quello previsto dall'art. 29 del Codice. La *ratio* della norma è da ricercare nell'intento di utilizzare un criterio di calcolo che tenga conto del fatto che le utilità economiche, derivanti dalla tipologia di appalto in esame per la società emettitrice, non si limitano alle provvigioni applicate al rimborso dovuto al ristoratore, in quanto ad esse devono sommarsi i vantaggi fiscali correlati al differenziale IVA, nonché gli eventuali proventi derivanti da servizi aggiuntivi, ossia prestazioni ulteriori offerte agli esercenti, o anche dalla pubblicità apposta sui buoni cartacei.

Si ritiene che tale metodo di calcolo dell'importo a base di gara sia da confermarsi anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 285 del Regolamento, che ha sostanzialmente confermato la struttura della disciplina del servizio sostitutivo di mensa, nonché la relativa regolamentazione della gara. Pertanto, l'importo da considerare è l'importo massimo che può essere teoricamente corrisposto all'appaltatore e, cioè, il valore facciale del «buono pasto» moltiplicato per il numero dei buoni richiesti.

Una diversa interpretazione porterebbe all'effetto paradossale di sottrarre alle regole comunitarie la maggior parte degli appalti, per di più ancorando il calcolo dell'importo ad un valore non certo.

3. I requisiti o criteri di partecipazione.

Con riguardo ai requisiti delle società di emissione, il comma 1 dell'art. 285 del Regolamento prescrive che le stesse abbiano la forma giuridica di società di capitali, con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro, aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, tramite «buoni pasto» ed altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio di tali società deve essere certificato da una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione alla gara, gli stessi sono individuati dalla stazione appaltante all'interno di quelli previsti dagli articoli 41 e 42 del Codice, in modo non sproporzionato ed eccessivo.

Un profilo specifico riguarda la eventuale richiesta, come criterio di partecipazione, del «possesso da parte del concorrente della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa».

Circa tale requisito, si deve rammentare che la Commissione europea ha censurato la pratica di assumere, come criterio di selezione dei candidati o di aggiudicazione dell'appalto, il numero di esercizi di ristorazione aventi in un determinato territorio un rapporto commerciale in corso con la società che emette i «buoni pasto», poiché in tal modo sarebbero favorite le imprese con sede in Italia, le quali, prima della presentazione delle offerte, potrebbero più facilmente disporre di esercizi convenzionati nel territorio indicato.

Di conseguenza, il comma 8 dell'art. 285 dispone che tale requisito, previsto come requisito di ammissione oppure come parametro di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possa essere comprovato mediante l'impegno del concorrente alla attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento della aggiudicazione, fissato dal bando di gara. Il citato comma 8, infatti, precisa che «ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione, è sufficiente l'assunzione, da parte del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell'aggiudicazione fissato in sede di bando».

Pertanto, secondo la lettera dell'art. 285, comma 8, gli esercizi attraverso i quali si esplica il servizio sostitutivo di mensa possono costituire, nell'ambito della gara, un criterio di partecipazione oppure un criterio di aggiudicazione.

Da tale previsione può desumersi che il numero degli esercizi può essere utilizzato alternativamente quale requisito di partecipazione alla gara ovvero come elemento di valutazione dell'offerta, fatta salva la possibilità, per la stazione appaltante, di fissare una soglia minima (cd. «soglia di sbarramento») di esercizi convenzionati al di sotto della quale l'offerta non è da ritenersi ammissibile, come sarà chiarito oltre.

Di conseguenza, è ammissibile richiedere nel bando di gara il possesso della rete degli esercizi soltanto quale criterio di partecipazione, fermo restando che è sufficiente, ai fini della partecipazione, presentare una dichiarazione di impegno all'attivazione della rete. Ciò comporta che la stazione appaltante individui, nei documenti di gara, il numero di esercizi minimo richiesto.

La scelta dell'indicazione a monte di tale criterio — che si sostanzia in realtà non come requisito di partecipazione, ma quale condizione di esecuzione del contratto —, potrebbe essere preferibile per evitare aggiudicazioni basate su numeri fittizi (al fine di aggiudicarsi la gara alcuni concorrenti, come segnalato in diversi casi all'Autorità, potrebbero sovrastimare la rete, confidando nella difficoltà, da parte delle stazioni appaltanti, di effettuare controlli al riguardo e di assumere le iniziative conseguenti).

4. I criteri di aggiudicazione delle gare.

Con riguardo ai criteri di aggiudicazione, l'art. 285, comma 7, del Regolamento stabilisce che i servizi in esame vengano aggiudicati, di preferenza, ai sensi dell'art. 83 del Codice (criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) ovvero, previa indicazione delle motivazioni a base di tale scelta, ai sensi dell'art. 82 (criterio del prezzo più basso). La nuova disposizione esprime, quindi, un giudizio di preferenza verso l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice, configurando l'opzione a favore del criterio del prezzo più basso come residuale e da motivare in maniera esplicita.

La scelta è, in concreto, vincolata a fattori oggettivamente riconducibili alle caratteristiche specifiche del servizio, dovendo essere motivata in funzione degli elementi oggettivi del contratto (*cfr.*, tra gli altri, parere AVCP n. 78 del 20 marzo 2008).

Caratteristiche dell'oggetto del contratto e valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza sono, dunque, i punti di riferimento, nonché i vincoli alla discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, cui le stazioni appaltanti devono soggiacere nella preparazione delle strategia di gara e nell'individuazione delle finalità da raggiungere con le procedure espletate.

All'esito dell'analisi delle caratteristiche oggettive del contratto, l'utilizzo del criterio del prezzo più basso sarà da preferire nelle ipotesi in cui la lex specialis di gara non demandi all'iniziativa degli operatori economici concorrenti margini di definizione dei contenuti del contratto e, quindi, predefinisca e descriva tutti gli elementi progettuali, individuando, in modo preciso, il complesso delle prestazioni e la concreta organizzazione delle stesse.

5. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nell'ipotesi ordinaria (aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), l'art. 285 del Regolamento, prescrive che il bando provveda ad indicare i criteri di valutazione dell'offerta medesima, tra i quali vengono annoverati, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) il ribasso sul valore nominale del «buono pasto»;

b) la rete degli esercizi da convenzionare;

c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;

d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;

e) il progetto tecnico.

Al riguardo, l'Autorità ha più volte chiarito che, in ottemperanza all'art. 83, comma 4 del Codice (come modificato dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152), non possono sussistere spazi di discrezionalità valutativa o poteri integrativi in capo alla commissione di gara, dovendo il bando provvedere a definire tutti i criteri di valutazione dell'offerta (criteri generali, sub-criteri e criteri motivazionali), nonché i relativi punteggi o pesi la cui somma, come specificato in più parti del Codice e del Regolamento, deve essere pari a cento. Le stazioni appaltanti sono, quindi, tenute a stabilire, fin dalla redazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, precisando, ove necessario, anche i sub-criteri e la connessa ponderazione, cioè il valore o la rilevanza relativa, attribuita a ciascuno di essi, nonché il metodo di determinazione dell'offerta scegliendolo fra uno di quelli indicati nel Regolamento (sul punto *cfr.*, *ex multis*, parere dell'Autorità n. 38 del 25 febbraio 2010).

La disposizione precisa, come rilevato, che l'elencazione dei criteri è esemplificativa e non esaustiva. Tuttavia, stante la lettera della norma, la prescrizione, con riguardo agli elementi quantitativi, vale a fondare l'obbligatorietà del criterio del ribasso sul valore nominale del «buono pasto» e del criterio dello sconto incondizionato verso gli esercenti, la cui differenza, in sostanza si caratterizza come fondamentale elemento di prezzo tra quelli enumerati.

Quanto all'elemento «progetto tecnico», lo stesso riguarda aspetti di tipo qualitativo, quali l'organizzazione del servizio e le modalità di esecuzione del contratto, tra cui, ad esempio, la distribuzione sul territorio degli esercizi convenzionati, la dimensione media degli esercizi convenzionati, le caratteristiche qualitative medie dei locali degli esercizi convenzionati, l'articolazione temporale di funzionamento degli esercizi convenzionati, la distanza massima e minima dalle sedi delle stazioni appaltanti; o, ancora, la capienza degli esercizi in funzione del numero dei dipendenti impiegati per singola sede, le procedure ed i termini di consegna dei «buoni pasto», le modalità di controllo dell'effettuazione del servizio e di redazione di report di rendicontazione. Inoltre, nell'ambito delle modalità di esecuzione del contratto, possono essere anche considerati eventuali «servizi aggiuntivi» all'esercente e/o al dipendente. La stazione appaltante deve, in tal caso, prevedere i limiti entro i quali tali servizi sono reputati ammissibili, in quanto gli stessi presentano una connessione con l'oggetto del contratto. La par condicio impone, infatti, che i concorrenti conoscano le condizioni della gara e, quindi, i miglioramenti inseriti nel progetto tecnico per la stazione appaltante e per gli esercenti sono ammessi a condizione che abbiano un peso limitato in sede di offerta e che siano tali da non snaturare l'oggetto del servizio. Possono, ad esempio, essere valutati servizi aggiuntivi che generano benefici ai fini della spendibilità dei «buoni pasto» e/o che, comunque, qualificano la prestazione principale. Si può trattare di servizi aggiuntivi agli esercenti relativi al cd. ciclo passivo dei «buoni pasto» (processo che permette di garantire l'effettivo rispetto dei termini di pagamento agli esercenti, dalla validazione dei buoni ai fini della fatturazione alla emissione del pagamento) ovvero di elementi che recano beneficio agli utenti finali del servizio, i cd. servizi aggiuntivi per i dipendenti (sconti, promozioni e servizi alla persona) e/o, più direttamente, alla stazione appaltante. In questo caso possono essere contemplati esclusivamente i servizi offerti dalla medesima rete degli esercizi convenzionati, in ragione di una maggior fidelizzazione all'esercizio stesso.

È, inoltre, opportuno chiarire che, qualora la stazione appaltante preveda, tra gli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa, «la rete di esercizi da convenzionare», il bando non può attribuire un punteggio diverso a seconda che il convenzionamento sia o meno già in atto, stante l'equiparazione normativa tra possesso attuale della rete ed impegno al convenzionamento (art. 285, comma 8, Regolamento).

6. Indicazioni operative sui metodi di attribuzione dei punteggi in caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

L'art. 83 del Codice, al comma 5, stabilisce che «le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa». Lo stesso comma 5 dispone che le metodologie sono stabilite dal Regolamento che, per quanto riguarda i servizi e le forniture, le indica nell'allegato P.

Quest'ultimo prevede, per la determinazione del parametro numerico finale, due possibilità: al punto *I)*, l'impiego di uno dei metodi multicriteri o multiobiettivi che si rinvengono nella letteratura scientifica e, al punto *II)*, l'impiego di una specifica formula; tale formula non è nient'altro che la formula indicata all'allegato «G» ed ivi denominata «metodo aggregativo compensatore». Per la sua applicazione occorre trasformare, sia per i criteri e sub criteri di natura qualitativa che per i criteri e sub crite-

ri di natura quantitativa, le offerte dei concorrenti in coefficienti variabili tra zero ed uno attraverso una procedura denominata «normalizzazione».

Tale prescrizione si desume:

a) per quanto riguarda i criteri aventi natura quantitativa, dalle due formule contenute nell'allegato «P» e dalla disposizione della lettera *b)* relativa al «metodo aggregativo compensatore» di cui all'allegato «G», secondo cui «per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficienti pari a zero, attribuito ai valori offerti pari a quelli posti a base di gara».

b) per quanto riguarda i criteri aventi natura qualitativa, dalle disposizioni di cui alla lettera *a)* relativa al «metodo aggregativo compensatore» di cui all'allegato «G» ed alla lettera *a)* relativa alla formula di cui all'allegato «P».

L'attribuzione del coefficiente uno all'offerta più favorevole per la stazione appaltante e coefficiente zero all'offerta pari al valore a base di gara comporta che ai concorrenti sia attribuibile l'intera gamma dei punteggi, circostanza che è richiesta dalla giurisprudenza prevalente come condizione necessaria da rispettarsi qualunque sia la formula impiegata per determinare il parametro numerico finale.

Fra i criteri previsti dalla letteratura scientifica, l'allegato «P» indica anche il metodo del cosiddetto «punteggio assoluto».

Tale metodo, pur rientrando fra i metodi di analisi multicriteri o multiobiettivi, è fondato su attribuzioni dei punteggi su base tabellare. In sostanza, è il «metodo aggregativo compensatore» applicato sulla base di punteggi tabellari, cioè di una tabella che mette in rapporto specifici aspetti qualitativi e quantitativi a specifici coefficienti. Il Regolamento richiama tale metodo solo nell'allegato «P» e non nell'allegato «G» e nell'allegato «M», poiché lo stesso metodo non può essere applicato quando i criteri qualitativi comportano valutazioni di natura soggettiva e non oggettiva. L'attribuzione di punteggi su base tabellare, infatti, può avvenire nelle forniture ed in alcuni servizi cui fa riferimento l'allegato «P», ma non nei lavori pubblici o nei servizi tecnici che normalmente prevedono valutazioni di natura soggettiva.

Il coefficiente «zero» riguarda, anche in caso di punteggi tabellari, come avviene con qualsiasi metodo di analisi multicriteri o multiobiettivi, l'offerta il cui impatto è il minimo oggettivamente possibile, o l'offerta risultata uguale a quella posta a base di gara, mentre il coefficiente «uno» riguarda l'offerta che presenta un impatto, nei riguardi dell'obiettivo o criterio di valutazione in esame, pari o superiore ad un determinato valore, stabilito nei documenti di gara.

Qualora si ritenga possibile utilizzare solo criteri di valutazione di natura quantitativa, definiti su base tabellare, il metodo del punteggio assoluto può essere previsto nel bando, mentre ciò non pare possibile se i criteri di valutazione sono di natura qualitativa e quantitativa.

Alla luce di quanto previsto nell'allegato «P» del Regolamento, è possibile confermare quanto già affermato nella determinazione del 20 maggio 2009, n. 4 ed illustrato nel flow chart allegato alla determinazione. In tale flow chart si è chiarito che l'intera procedura di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si suddivide in due fasi.

La prima fase della procedura, indipendentemente da quale metodo (aggregativo-compensatore o somma pesata, electre, analityc hierarchy process - ahp, evamix, topsis, punteggio assoluto) si applicherà per costruire la graduatoria delle offerte, comporta la determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno. La seconda fase, invece, comporta la formazione della graduatoria applicando il metodo previsto negli atti di gara. In tale determinazione, si è anche precisato che le due fasi vanno tenute separate e si è specificato in quali casi occorre procedere alla cosiddetta riparametrazione dei coefficienti.

6.1 Suggerimenti sulle formule per l'attribuzione di punteggi.

Le formule che in prosieguo si riportano rispettano il principio prima illustrato (coefficiente uno all'offerta più favorevole per la stazione appaltante e coefficiente zero all'offerta pari al valore a base di gara) e comportano che, nel bando di gara, per ogni criterio di valutazione, siano previsti particolari valori che devono essere determinati sulla base di un progetto economico finanziario della prestazione.

Anzitutto la stazione appaltante deve stabilire:

a) il valore nominale del «buono pasto»;

b) il massimo dello sconto applicabile al pagamento verso gli esercenti;

c) il massimo del termine di pagamento agli esercenti convenzionati;

d) il numero minimo degli esercenti di cui deve essere costituita la rete.

Occorre fissare il valore massimo per i criteri *b)* e *c)* e quello minimo per il criterio *d)*; poiché nel caso tali valori non siano fissati, potrebbero teoricamente verificarsi le seguenti situazioni:

- per il criterio *b)* la migliore offerta (uno sconto di valore minimo) è comunque tale da non garantire che gli esercenti abbiano le condizioni economiche per fornire agli utenti un servizio di qualità;

- per il criterio *c)* la migliore offerta (il minor termine per il pagamento agli esercenti) è comunque tale da non consentire agli esercenti di svolgere una attività che, sul piano economico, sia positiva;

- per il criterio *d)* la migliore offerta (quella di valore più elevata) è comunque inadeguata a garantire un servizio efficiente.

Nelle situazioni sopradescritte, ancorché da un punto di vista logico non accettabili per la stazione appaltante, la gara dovrebbe comunque essere aggiudicata.

Sulla base di tali presupposti, di seguito si riportano, a titolo esemplificativo, alcune formule relative agli elementi quantitativi che sono compatibili con i principi contenuti nel Regolamento e nell'allegato P, nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi il metodo aggregativo compensatore.

a) nel caso del «ribasso sul valore nominale del buono pasto» (la formula è fondata sul valore soglia dei ribassi pari alla media dei ribassi offerti):

Ci	**per (Ri <= Rs)**	**=**	**X * Ri/Rs**
Ci	**per (Ri > Rs)**	**=**	**X + (1-X) * [(Ri – Rs) / (Rm –Rs)]**

dove

Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente i
Ri	=	ribasso offerto dal concorrente iesimo
Rs	=	media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti
Rm	=	ribasso massimo offerto dai concorrenti
X	=	coefficiente di riduzione (*0,80; 0,85; 0,90*) (indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)

È sempre ammissibile, ovviamente, l'utilizzo della semplice formula lineare prevista dal Regolamento; tale formula, tuttavia, amplifica il punteggio attribuito al prezzo nel caso in cui i ribassi siano molto contenuti e vicini tra di loro.

b) nel caso dello «sconto incondizionato verso gli esercenti» (la formula prevede la fissazione nei documenti di gara di un massimo di sconto)

Ci = (Sm - *Si)* / (Sm - Sn)

dove

Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente i
Si	=	sconto sul valore nominale del buono offerto dal concorrente
Sm	=	sconto massimo posto a base di gara;
Sn	=	sconto minimo offerto dai concorrenti

c) nel caso dei «termini di pagamento agli esercizi convenzionati» la formula prevede la fissazione nei documenti di gara di un massimo del termine):

Ci = (Tm - *Ti)* / Tm - Tn)

dove

Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente i
Ti	=	termine di pagamento espresso offerto dal concorrente
Tm	=	termine di pagamento massimo, espresso in giorni, posto a base di gara;
Tn	=	termine di pagamento espresso in giorni minimo offerto dai concorrenti

d) nel caso della «rete degli esercizi da convenzionare» (la formula prevede la fissazione nei documenti di gara di un minimo di esercizi della rete):

Ci = (Ni - *Nb)* / (Nm - Nb)

dove

Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente i
Ni	=	numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente
Nb	=	numero minimo esercizi da convenzionare posto a base di gara;
Nm	=	numero massimo esercizi da convenzionare offerto dai concorrenti

Per quanto riguarda il criterio di valutazione della rete degli esercizi da convenzionare, come osservato, si ritiene preferibile che lo stesso sia utilizzato quale criterio di partecipazione secondo quanto stabilito dal comma 8 dell'art. 285. Tuttavia, qualora lo stesso venga previsto come criterio di aggiudicazione, tenuto conto che l'interesse della stazione appaltante consiste essenzialmente nel garantire ai propri dipendenti la possibilità di accedere ad un numero congruo di esercizi convenzionati, ma al contempo, di disincentivare la presentazione di offerte con un alto rischio di risultare in concreto non attuabili, il numero degli esercizi offerti in gara potrebbe essere affetto da un coefficiente di riduzione del numero stesso variabile linearmente da uno, per le offerte pari o inferiori alla media aritmetica delle offerte, ed un numero inferiore ad uno, pari ad esempio a 0,80, per il numero massimo offerto. Tale indicazione deve essere contenuta nella lex specialis che deve, in ogni caso, indicare il numero minimo degli esercenti che devono costituire la rete. Tale ipotesi è consentita dalla citata disposizione sulla possibilità dell'impiego di soglie di cui all'art. 83, comma 2, del Codice.

In questo caso il coefficiente sarà determinato con le seguenti formule:

Ci	**per (Ni <= Ns)**	**=**	**X *[(Ni –Nn) / (Ns –Nn)]**
Ci	**per (Ni > Ns**	**=**	**X + (1-X) * [(Ni – Ns)/(Nm –Ns)]**

dove

Ci	=	coefficiente attribuito al concorrente i
Nn	=	numero minimo degli esercenti
Ni	=	numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente (*deve essere > di Nn*)
Ns	=	media aritmetica dei numeri di esercizi da convenzionare offerti dai concorrenti
Nm	=	numero massimo degli esercizi da convenzionare offerto dai concorrenti
X	=	coefficiente di riduzione (*0,80; 0,85; 0,90*)(indicare nei documenti di gara quale delle tre percentuali va applicata)

7. La rete degli esercizi convenzionati.

Con riguardo alla rete di esercizi convenzionati ex art. 285, comma 7, lett. *b)* del Regolamento, è opportuno puntualizzare che i documenti di gara devono prevedere che la mancata attivazione della rete richiesta, entro il termine indicato, comporta la decadenza dell'aggiudicazione.

Quanto alla dimostrazione del possesso della rete dichiarata in sede di gara, dal dato letterale dell'art. 285, comma 8, emerge che l'attuazione dell'impegno assunto deve avvenire in un momento antecedente alla sottoscrizione del contratto, venendo a costituire una causa di decadenza automatica dall'aggiudicazione: l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto devono, di conseguenza, essere subordinati all'esito positivo delle verifiche ispettive da condurre a seguito dell'aggiudicazione provvisoria. É, tuttavia, necessario prevedere un congruo termine affinché l'aggiudicatario provvisorio possa dar corso al perfezionamento degli impegni di convenzionamento assunti. La congruità del termine dovrebbe essere valutata in funzione dell'entità del servizio in termini di valore economico, della numerosità dei beneficiari e della dimensione della rete.

Con riguardo ai concreti strumenti di verifica a disposizione della stazione appaltante, questi ultimi devono essere individuati già nella lex specialis di gara e ciò sia per garantirne la conoscibilità ex ante ai partecipanti sia per evitare contestazioni nascenti dall'eventuale genericità delle relative prescrizioni.

È necessario, quindi, che nella lex specialis siano dettagliati i controlli pre-stipula e post- stipula, nonché indicati ulteriori elementi di verifica, quali la documentazione che l'operatore economico è tenuto a presentare per la sottoscrizione del contratto e gli oneri di rendicontazione da osservare nel corso dell'esecuzione. Devono, inoltre, essere disciplinate espressamente le conseguenze in caso di inadempimenti, declinandole in termini di decadenza dall'aggiudicazione provvisoria ovvero, nella fase successiva alla stipula, come cause di risoluzione del contratto, anche in correlazione con il contenuto degli accordi di convenzionamento stipulati con la rete di esercenti.

Quanto ai controlli da porre in essere nella fase antecedente alla stipula del contratto (e, quindi, ai controlli in sede di controllo ex art. 48, comma 2 del Codice), essi sono volti a verificare che l'aggiudicatario abbia onorato, nel termine indicato nel bando, l'impegno alla costituzione della rete di esercenti. È gioco forza che la relativa dimostrazione avvenga, innanzitutto, mediante l'invio alla stazione appaltante degli accordi di convenzionamento, sottoscritti con gli esercenti.

In secondo luogo, la stazione appaltante dovrà procedere alla verifica degli accordi, vagliando la documentazione depositata dall'aggiudicatario provvisorio (controllando la rispondenza al numero dichiarato in sede di gara, la conformità a quanto richiesto nel bando per la distribuzione territoriale degli stessi, l'assenza di duplicazioni, etc.) e svolgendo ispezioni presso gli esercizi convenzionati. Laddove il numero di esercizi fosse talmente elevato da non consentire una verifica capillare entro un ragionevole lasso temporale, è legittimo prevedere che i controlli possano essere effettuati mediante indagini ispettive a campione, purché tali da consentire di comprovare la serietà e la veridicità degli impegni assunti dall'aggiudicatario in sede di offerta. L'esito negativo dei controlli e, quindi, la mancata attivazione della rete richiesta, entro il termine indicato, è causa di decadenza dell'aggiudicazione e comporta l'escussione della cauzione provvisoria.

Oltre ai controlli nella fase precedente alla sottoscrizione del contratto, l'amministrazione deve anche predeterminare, nella documentazione di gara, gli analoghi controlli da effettuarsi in corso di esecuzione: in questo caso, l'esito negativo delle verifiche post-sottoscrizione si potrà qualificare, in funzione della gravità dell'inadempimento, come causa di risoluzione dello stesso.

Nella fase esecutiva, a titolo esemplificativo, le stazioni appaltanti dovranno verificare l'esistenza e le caratteristiche degli esercenti, nonché il rispetto delle condizioni di convenzionamento dichiarate in sede di gara.

È, poi, legittimo prevedere la facoltà di modifiche o sostituzioni degli esercizi in corso di esecuzione del servizio, purché tali modifiche non abbiano un impatto rilevante sui livelli prestazionali del servizio. Affinché una simile facoltà non vanifichi, di fatto, l'esperibilità dei controlli, è necessario stabilire, a carico dell'appaltatore, un correlato onere di rendicontazione puntuale circa le variazioni intervenute nella rete di esercizi convenzionati, con cadenze temporali prestabilite.

Attese, poi, le gravi conseguenze che la legge ed il successivo contratto collegano alla mancata attivazione della rete, è opportuno predeterminare nel bando di gara una soglia minima di conformità, fissata in percentuale al numero complessivo di esercizi dichiarati, considerando accettabile e fisiologico un certo scostamento tra numero di esercizi dichiarati e numero di esercizi effettivamente convenzionati. In altri termini, tanto in caso di controllo integrale che a campione, la verifica è da ritenersi positivamente superata se il numero di «non conformità» riscontrate si riveli inferiore alla percentuale stabilita nel bando e riportata nel contratto. Chiaramente, lo scostamento fisiologico tra esercizi dichiarati ed esercizi convenzionati è quello non imputabile al comportamento doloso o gravemente colposo della società emettitrice. Il quoziente di tolleranza, inoltre, andrebbe differenziato per «zone omogenee» interessate dal servizio, al fine di evitare che un quoziente noto e predeterminato si traduca in una minore attenzione al convenzionamento di esercenti in zone disagiate meno appetibili dal punto di vista commerciale.

Infine, le stazioni appaltanti, per evitare il rischio di dichiarazioni sovrastimate nella presentazione delle offerte tecniche, possono valutare di graduare il quoziente di tolleranza in relazione allo «stadio» di esecuzione del contratto, andando da una percentuale più restrittiva nella fase iniziale di esecuzione ad una più ampia nel corso della vigenza del contratto stesso.

8. La valutazione di congruità delle offerte.

Come osservato nel paragrafo 6, le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando come modalità di esecuzione del contratto all'interno del criterio di valutazione «progetto tecnico» - la prestazione di «servizi aggiuntivi» a quello del «servizio sostitutivo di mensa». In tal caso quindi è il committente a valutare ex ante quali siano i servizi connessi all'esecuzione dell'appalto, rendendo maggiormente trasparente il processo.

Ciò ha precise conseguenze sulla considerazione dei cd «servizi aggiuntivi» in sede di valutazione della congruità delle offerte. Tale possibilità è già stata vagliata dall'Autorità, nella prima fase di sviluppo del mercato: considerando il carattere esemplificativo dell'elenco delle giustificazioni ammesse ex art. 87 del Codice, l'Autorità (parere n. 45 dell'11 ottobre 2007) ha ritenuto ammissibile supportare la congruità dell'offerta adducendo, a sostegno della sua economicità, ulteriori iniziative imprenditoriali, purché strettamente correlate all'appalto, in quanto dipendenti dall'aggiudicazione della gara e dall'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, quali l'espletamento, appunto, dei servizi aggiuntivi o la vendita di pubblicità veicolata attraverso i «buoni pasto». Ciò sul presupposto che gli eventuali «servizi aggiuntivi» offerti agli esercenti convenzionati, in quanto destinati a soggetti parte integrante del «servizio sostitutivo di mensa», oggetto di gara, ed in quanto correlati alla gestione del servizio medesimo, possono, in taluni casi, essere ritenuti «intrinseci» alla prestazione principale.

Tuttavia, alla luce delle distorsioni verificatesi in concreto ed al fine di consentire lo sviluppo di una reale ed equilibrata concorrenza nel mercato, occorre evitare che i «servizi aggiuntivi» possano tradursi, nei fatti,

nell'imposizione agli esercenti convenzionati di condizioni peggiorative di quelle dichiarate in sede di gara e nel conseguente abbassamento qualitativo delle prestazioni nei confronti degli utenti finali. Alla luce di questi obiettivi, l'evoluzione del mercato, così come risultante dalle indagini svolte in sede di vigilanza dall'Autorità, rende necessario puntualizzare i contorni del concetto di «pertinenza» (o «connessione intrinseca») e ridefinire la collocazione dei servizi aggiuntivi nell'ambito della procedura di gara.

Sotto il primo profilo, va chiarito che gli stessi non possono essere dilatati sino a permettere l'accorpamento di prestazioni del tutto eterogenee, assolutamente prescindenti dalla sussistenza di un nesso di effettiva pertinenza con il servizio sostitutivo di mensa e, a volte, anche prive di reale utilità per gli esercenti.

È, al contrario, necessario che la connessione intrinseca sia ancorata ad una delimitazione più oggettiva dei servizi ammissibili per giustificare l'economicità dell'offerta, tenendo ben a mente che i «servizi aggiuntivi» devono collocarsi all'interno del processo produttivo prefigurato «in modo unitario dalla impresa» (Consiglio di Stato, sentenza n. 3900 del 2008). Ciò implica, a parere dell'Autorità, che l'operatore economico non può limitarsi a svolgere, in detto disegno unitario, il ruolo di mero intermediatore tra gli esercenti convenzionati ed altri soggetti del tutto estranei alla propria attività di impresa, dovendo, al contrario, mantenere la responsabilità della produzione e gestione imprenditoriale di tali servizi.

Sotto il secondo profilo, qualora la stazione appaltante definisca ex ante il perimetro dei servizi aggiuntivi al quale deve conformarsi il progetto tecnico presentato dall'offerente in sede di gara, è giocoforza che nella successiva valutazione di congruità potranno essere considerati solo i servizi aggiuntivi indicati dal medesimo offerente.

Peraltro, anche qualora non sia previsto il progetto tecnico, o si utilizzi il criterio del prezzo più basso, vale quanto osservato a proposito della connessione intrinseca. A titolo esemplificativo, seguendo questo canone ermeneutico in parte innovativo, il presupposto della connessione intrinseca può ritenersi sussistente per i «servizi aggiuntivi» relativi alla raccolta dei «buoni pasto» presso il domicilio del ristoratore, all'emissione delle fatture per conto del ristoratore, alla vendita di pubblicità.

In ogni caso, le stazioni appaltanti sono tenute a valutare attentamente il collegamento intrinseco tra «servizio principale» e «servizi aggiuntivi» ed a richiedere, all'aggiudicatario, stime puntuali circa il tasso di adesione atteso da parte degli esercenti in riferimento al singolo servizio aggiuntivo da supportare mediante evidenze documentali (quali, a titolo esemplificativo, precedenti esperienze, analisi di mercato, etc.).

Si rammenta, inoltre, che, in sede di verifica della rete degli esercenti, prima dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante dovrà comunque procedere alla verifica degli accordi di convenzionamento che recano evidenza dei servizi aggiuntivi prescelti dagli esercenti.

Per altro verso, al fine di evitare che i costi degli elevati ribassi presentati in sede di offerta economica vengano traslati sulla rete di esercizi convenzionati, mediante modifiche delle commissioni di rimborso giustificate in ragione della fruizione di «servizi aggiuntivi», è opportuno rimarcare l'assoluta facoltatività degli stessi. I servizi aggiuntivi, infatti, non possono, in alcun caso, essere imposti alla rete degli esercenti o costituire condizione per l'ingresso o la permanenza nella rete stessa. Affinché sussista una reale libertà di scelta, la facoltatività deve contraddistinguere ogni singolo servizio, dovendosi escludere la possibilità di accorpare una serie eterogenea di servizi aggiuntivi in un unico pacchetto da accettarsi in blocco.

Alla luce di quanto precede, pattuizioni che prevedessero una simile obbligatorietà o la causassero in concreto dovrebbero ritenersi una grave violazione delle condizioni di servizio prospettate alla stazione appaltante in sede di gara, con possibilità di costituire causa di risoluzione del contratto principale tra l'amministrazione e la società di emissione.

9. Gli accordi di convenzionamento.

L'art. 285, al comma 9, fissa il seguente contenuto minimo degli accordi di convenzionamento tra società emettitrici e rete di esercenti:

a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei «buoni pasto» utilizzati presso gli esercizi convenzionati;

b) la durata del contratto, le condizioni anche economiche, ed il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

c) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonché ai termini di scadenza, specificati in modo espresso ed uniforme;

d) l'indicazione dello sconto incondizionato e di eventuali altri corrispettivi riconosciuti alle società di emissione;

e) l'indicazione del termine, non inferiore a sei mesi dalla data di scadenza del «buono pasto», entro il quale l'esercizio convenzionato potrà validamente richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate.

Oltre a tali elementi, si ritiene opportuno, anche per l'espletamento delle verifiche a carico delle stazioni appaltanti, prevedere l'indicazione dei seguenti elementi:

1) il nominativo, il codice fiscale e la qualifica del soggetto che sottoscrive per l'esercente che deve essere munito di idonei poteri di rappresentanza;

2) gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;

3) un documento fiscale di provenienza certa dell'esercente o copia della sua autorizzazione commerciale.

Viene, inoltre, specificato che gli accordi possono essere stipulati e modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta.

Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni legali, è opportuno che lo standard degli accordi di convenzionamento venga incluso nella documentazione da produrre in sede di partecipazione alla gara e che copia degli accordi di convenzionamento sottoscritti venga inviata alle stazioni appaltanti.

Alcune puntualizzazioni si rendono necessarie per quanto concerne i termini di pagamento agli esercizi convenzionati. L'offerta con ribassi superiori ad una certa soglia può indurre le società emittenti, per preservare il margine di utile, a traslare sugli esercizi convenzionati il maggiore sconto offerto, incrementando le commissioni di rimborso in misura corrispondente e/o ritardando i termini di pagamento. Ciò influisce in maniera rilevante sul livello qualitativo dei servizi offerti.

Come già evidenziato, la valutazione delle diverse offerte presentate dai concorrenti in gara, si basa, in misura notevole, anche sui tempi di rimborso che gli stessi si impegnano a garantire. Tale impegno deve essere rispettato per tutta la durata dell'affidamento. Pertanto, in analogia con quanto osservato per la dimensione della rete convenzionata, le stazioni appaltanti potrebbero prevedere controlli a campione sugli esercenti, verificando il rispetto di elementi quali i termini di pagamento da parte delle società emittenti, la volontarietà dell'acquisto di servizi aggiuntivi, ecc.. Anche in questo caso, è necessario prevedere, nel bando di gara, una soglia di conformità da rispettarsi, a pena di risoluzione del contratto.

Le società emittenti dovrebbero avere, comunque, la possibilità di dimostrare che l'eventuale mancato rispetto degli impegni contrattuali assunti è imputabile a circostanze eccezionali alle stesse non imputabili. In ogni caso, si suggerisce di specificare che eventuali contestazioni in merito a taluni «buoni pasto» presentati all'incasso non possono costituire una giustificazione per il ritardo nel rimborso dei buoni non contestati.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte;

IL CONSIGLIO

ADOTTA

la presente determinazione.

Il presidente supplente: CALANDRA

Il relatore: BORGIA

Depositato nella segreteria del Consiglio in data 26 ottobre 2011.

Il segretario: ESPOSITO

11A14326

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 18 ottobre 2011.

Modifiche al decreto 24 gennaio 2003 recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 recante il «regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419» ed, in particolare, l'art. 13;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 2003 concernente: «regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità» e s.m.e.i.;

Vista la deliberazione n. 7 allegata al verbale n.102 della seduta del Consiglio di amministrazione del 26 maggio 2011, che ha apportato modifiche all'art. 9, 1 comma lett. *e)* del succitato D.P. 24 gennaio 2003 - in merito alla denominazione ed alla missione dell' «Organismo di valutazione ed accreditamento» previsto dal medesimo art. 9, 1 comma lett.e);

Visto il richiamato art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Vista la nota prot. n. PRE 443 /1 COR-F del 22 giugno 2011 con la quale la richiamata deliberazione n. 7, è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed al Ministero della Salute per gli effetti di cui all'art. 13, comma 2, del D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, rispettivamente in data 26 luglio 2011 e 5 settembre 2011, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e dal Ministero della Salute in merito all'approvazione della modifica regolamentare adottata con la suddetta deliberazione da corroborare mediante redazione di una «relazione tecnica utile per la comprensione degli effetti sul piano organizzativo e finanziario»;

Considerato che il Ministero della Salute, nel prendere atto della relazione tecnica trasmessa dall'ISS con nota prot. n. 6206 del 5 settembre 2011, «constatata la congruità degli effetti sul piano organizzativo e finanziario», con propria successiva nota prot. n. 0006549-P- del 19 settembre 2011, ha confermato l'approvazione della suddetta deliberazione n. 7 allegata al verbale n. 102 della seduta del consiglio di amministrazione del 26 maggio 2011;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 9, 1 comma, lett. *e)* del succitato decreto del 24 gennaio 2003 e s.m. e i. in conformità a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 9, 1 comma lett. *e)* recante: «Organismo di valutazione ed accreditamento; missione: valutazione ed accreditamento, attività tecnico scientifica, formazione e comunicazione», di cui al D.P. 24 gennaio 2003 concernente; «regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità» è modificato come previsto dall'art. 2 del presente decreto.

Art. 2.

Art. 9, 1 comma lett. e): Organismo Notificato per i dispositivi medici e la valutazione dei cosmetici; missione : valutazione e certificazione, attività tecnico-scientifica, formazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

Il presidente: GARACI

11A14084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Lukasm».

Estratto Determinazione V&A.PC/II/685 del 18/10/2011

Specialità medicinale: LUKASM.

Confezioni:

034004010 - blister 28 compresse film rivestite 10 mg;

034004022 - pediatrico blister 28 compresse masticabili 5 mg;

034004034 - 7 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004046 - 14 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004059 - 28 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004061 - 56 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004073 - 98 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004085 - 140 compresse masticabili in blister da 4 mg con calendario settimanale;

034004097 - 10 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004109 - 20 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004111 - 28 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004123 - 30 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004135 - 50 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004147 - 100 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004150 - 200 compresse masticabili in blister da 4 mg;

034004162 - 49 compresse masticabili in blister monodose da 4 mg;

034004174 - 50 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

034004186 - 56 compresse masticabili in blister monodose 4 mg;

034004198 - 7 bustine di granulato da 4 mg;

034004200 - 20 bustine di granulato da 4 mg;

034004212 - 28 bustine di granulato da 4 mg;

034004224 - 30 bustine di granulato da 4 mg;

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-004/WS/060.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto alla sezione4.8 e relative modifiche al foglio illustrativo e delle etichette. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14157

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Amielect».

Estratto determinazione V&A.PC/II/688 del 18 ottobre 2011

Specialità medicinale: AMIELECT.

Confezioni:

037101019/M - «5% soluzione per infusione» 10 flaconi da 250 ml;

037101021/M - «5% soluzione per infusione» 10 flaconi da 500 ml;

037101033/M - «5% soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml;

037101045/M - «10% soluzione per infusione» 10 flaconi da 250 ml;

037101058/M - «10% soluzione per infusione» 10 flaconi da 500 ml;

037101060/M - «10% soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0544/001-002/II/003 DE/H/0544/001-002/R/001.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Armonizzazione del Foglio Illustrativo e delle Etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «AMIELECT», è rinnovata con validità illimitata dalla data di rinnovo europeo del 22 ottobre 2009.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14162

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Amixal».

Estratto determinazione V&A.PC/II/689 del 18 ottobre 2011

Specialità medicinale: AMIXAL.

Confezioni:

037100017/M - «10% soluzione per infusione»10 flaconi da 250 ml;

037100029/M - «10% soluzione per infusione» 10 flaconi da 500 ml;

037100031/M - «10% soluzione per infusione» 6 flaconi da 1000 ml.

Titolare AIC: B. Braun Melsungen AG.

N. Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0543/001/II/003 DE/H/0543/001/R/001.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Armonizzazione del Foglio Illustrativo e delle Etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «AMIXAL», è rinnovata con validità illimitata dalla data di rinnovo europeo del 22 ottobre 2009.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14163

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Valaciclovir Teva»

Con la determinazione n. aRM - 91/2011-813 del 17 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA ITALIA S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051305.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister PVC/ACLAR-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051293.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051281.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 112 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051279.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 50(50x1) compresse in blister PVC/ACLAR-AL confezione: ospedaliera.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051267.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051255.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister PVC/ACLAR-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051242.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051230.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/ACLAR-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051228.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/ACLAR-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051216.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister PVC/ACLAR-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051204.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/ACLAR-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051192.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/ACLAR-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051180.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 50(50x1) compresse in blister OPA/AL/PVC-AL confezione: ospedaliera.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051178.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051166.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051154.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051141.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051139.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051127.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051115.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051103.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister OPA/AL/PVC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051091.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 50(50x1) compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL confezione: ospedaliera.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051089.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051077.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051065.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051053.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051040.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051038.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051026.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister trasparente PVC/PVDC-AL.

Medicinale: VALACICLOVIR TEVA.

Confezione: 039051014.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister trasparente PVC/PVDC-AL.

11A14164

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Omeprazolo Teva Italia»

Con la determinazione n. aRM - 95/2011-813 del 17 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA ITALIA S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OMEPRAZOLO TEVA ITALIA.

Confezione: 038424026.

Descrizione: «40 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconcini di vetro da 40 mg.

Medicinale: OMEPRAZOLO TEVA ITALIA.

Confezione: 038424014.

Descrizione: «40 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro da 40 mg.

11A14166

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Alfuzosina Teva Italia»

Con la determinazione n. aRM - 96/2011-813 del 17 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ALFUZOSINA TEVA ITALIA.

Confezione: 038584064.

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 50x1 compresse in blister pvc/pvdc/al confezione: ospedaliera.

Confezione: 038584052.

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 038584049.

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 038584037.

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 038584025.

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 038584013.

Descrizione: «2.5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pvdc/al.

11A14167

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Granisetron Teva»

Con la determinazione n. aRM - 97/2011-813 del 17 ottobre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Teva Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: GRANISETRON TEVA.

Confezione: 037965213.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 5x1 (conf. ospedaliera) compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965201.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 10x1 (conf. ospedaliera) compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965199.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 50x1 (conf. ospedaliera) compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965187.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965175.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965163.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965151.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965148.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965136.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965124.

Descrizione: «2 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965112.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 100x1 (conf. ospedaliera) compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965100.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 10x1 (conf. ospedaliera) compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965098.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 50x1 (conf. ospedaliera) compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965086.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965074.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965062.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965050.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965047.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965035.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965023.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pvdc/al.

Confezione: 037965011.

Descrizione: «1 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister pvc/pvdc/al.

11A14168

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Calcium-Sandoz»

Estratto determinazione V&A PC IP n.621 del 4 ottobre 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CALCIUM-SANDOZ 500 mg 20 comprimés effervescent dalla Francia con numero di autorizzazione 301 699-3 ou 34009 301 699-3 3, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina 1166-1168 - 00156 Roma.

Confezione: «Calcium-Sandoz» 500 mg compresse effervescenti 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041362017 (in base 10) 17G8M1 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principi attivi: 1.132 mg di calcio lattato gluconato e 875 mg di calcio carbonato (equivalenti a 500 mg o 12,5 mmol di calcio);

eccipienti: acido citrico anidro, aroma arancia, aspartame, macrogol 6000, sodio bicarbonato.

Indicazioni terapeutiche: «Calcium-Sandoz» è indicato nella prevenzione e nel trattamento della carenza di calcio, e può essere usato, insieme ad altri medicinali, per prevenire e trattare una condizione chiamata osteoporosi (assottigliamento delle ossa).

«Calcium-Sandoz» è anche usato, in aggiunta alla vitamina D3, per il trattamento del rachitismo (perdita della consistenza delle ossa in crescita dei bambini) e dell'osteomalacia (perdita della consistenza delle ossa degli adulti).

Confezionamento secondario: è autorizzato riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Calcium-Sandoz» 500 mg compresse effervescenti 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041362017.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Calcium-Sandoz» 500 mg compresse effervescenti 20 compresse.

Codice A.I.C.: 041362017.

SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14249

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Yasmin»

Estratto determinazione V&A PC IP n.622 del 4 ottobre 2011

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale YASMIN Film coated tabiet 3x21 Tab. dalla Gran Bretagna con numero di autorizzazione PL 00010/0571, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Medifarm s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina 1166-1168 - 00156 Roma.

Confezione: «Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al.

Codice A.I.C.: 038301038 (in base 10) 14JVCG (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: drospirenone mg 3.00 e etinilestradiolo mg 0.030;

eccipienti: lattosio monoidrato; amido di mais; amido pregelatinizzato; polivinilpirrolidone 25.000; magnesio stearato; ipromellosa; polietilenglicole 6.000; talco; titanio diossido (E171); ossido di ferro giallo (E172).

Indicazioni terapeutiche: contraccezione orale.

Riconfezionamento secondario: è autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina Mediwin Limited, Unit 12-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al.

Codice A.I.C.: 038301038.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Yasmin» 21 compresse rivestite con film in blister polivinilecloruro/al.

Codice A.I.C.: 038301038.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14250

COMUNE DI GORIZIA

Istituzione del Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) «Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina *Nova* Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)» / «Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina *Nova* Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)».

Si comunica l'avvenuta istituzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) denominato «Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina *Nova* Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)»/«Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina *Nova* Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)». Il gruppo è legalmente registrato nel Registro GECT istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, al n. 3 dd. 15 settembre 2011. Dell'istituzione è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea in data 8 ottobre 2011 (2011/S 194-314963). Gli atti istitutivi (convenzione, statuto e allegato unico di carattere interpretativo) sono in pubblicazione sul sito informatico del Comune di Gorizia, all'indirizzo www.comune.gorizia.it

11A14073

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione del Monastero di Santa Maria, in Pontassieve

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 3 ottobre 2011, viene soppresso il Monastero di Santa Maria, con sede in Pontassieve (Firenze).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A14081

Soppressione della Fabbriceria della Basilica di San Nicola, in Bari

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 3 ottobre 2011, viene soppressa la Fabbriceria della Basilica di San Nicola, con sede in Bari.

11A14082

Soppressione della Fondazione di religione «Istituto per la istruzione catechistica e la educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Arcade», in Arcade.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 3 ottobre 2011, viene soppressa la Fondazione di religione «Istituto per la istruzione catechistica e la educazione cristiana dei fanciulli della parrocchia di Arcade», con sede in Arcade (Treviso).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo in Arcade, con sede in Arcade (Treviso).

11A14083

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izometazone», soluzione iniettabile 2 mg/ml.

Provvedimento n. 201 del 4 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario IZOMETAZONE, soluzione iniettabile 2 mg/ml, nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 102032012;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102032024;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102032036.

Titolare A.I.C.: I.Z.O. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia - Via A. Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Variazione tipo IB: eliminazione specie destinate alla produzione alimentare limitatamente alla confezione - flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102032024.

La confezione flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102032024 della specialità medicinale per uso veterinario IZOMETAZONE è ora destinata alle seguenti specie animale:

cani e gatti.

Sono autorizzate, per la sola confezione suddetta, le seguenti modifiche:

modifica regime di dispensazione:

da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile» a: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile»;

modifica del punto 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche Prodotto - «Posologia e vie di somministrazione».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

11A13925

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Equimax gel orale per cavalli».

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0156/001/IB/009
Provvedimento n. 200 del 4 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMAX gel orale per cavalli.

Confezioni: tutte le confezioni: A.I.C. numero 103564.

Titolare A.I.C: VIRBAC DE PORTUGAL- LABORATORIOS, L.D.A. - Rua do Centro Empresarial, Edificio 13, Escritòrio 3, Piso 1, Quinta da Beloura P 2710 693 Sintra PORTUGAL.

Oggetto: Variazione tipo I - Modifica stampati RCP e foglietto illustrativo.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del RCP e foglietto illustrativo relativa ai punti:

«Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione»;

«Posologia e via di somministrazione».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A13926

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Gallivac SE».

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0208/001/II/004
Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0208/001/II/005
Provvedimento n. 188 del 26 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica GALLIVAC SE.

Confezioni:

10 flaconi da 1000 dosi A.I.C. n. 103617015;

12 flaconi da 5000 dosi A.I.C. n. 103617027;

1 flacone da 1000 dosi A.I.C. n. 103617039;

1 flacone da 5000 dosi A.I.C. n. 103617041.

Titolare A.I.C.: MERIAL ITALIA S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano Cod. Fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Aggiunta nuova indicazione terapeutica o modifica di un'indicazione approvata. Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche o di farmacovigilanza.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, l'aggiunta della seguente indicazione terapeutica: «Salmonella Typhimurium».

Tale modifica impatta sul Sommario e sul Foglietto illustrativo alle seguenti voci:

Indicazioni per l'utilizzazione:

«L'immunità per Salmonella Enteritidis persiste per 35 settimane dopo la 2ª vaccinazione e per 63 settimane dopo la terza vaccinazione quando si adotta lo schema vaccinale consigliato.

L'immunità per Salmonella Typhimurium persiste per 60 settimane dopo la 3ª vaccinazione quando si adotta lo schema vaccinale consigliato».

Precauzioni speciali per l'impiego;

Posologia e via di somministrazione;

Proprietà immunologiche.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A13927

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Friskies Procontrol Gocce» 718 mg/ml Soluzione spot on per cani.

Provvedimento n. 198 del 3 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario FRISKIES Procontrol Gocce 718 mg/ml Soluzione spot on per cani.

Confezione: 6 pipette da 1 ml A.I.C. n. 103606012.

Titolare A.I.C.: INTERVET ITALIA S.r.l. con sede in Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due - Palazzo Borromini 20090 Segrate (Milano) Cod. Fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: aggiunta di nuove confezioni.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta delle seguenti nuove confezioni:

confezione da 3 pipette da 1 ml A.I.C. n. 103606036;

confezione da 2 pipette da 1 ml A.I.C. n. 103606024.

La validità delle nuove confezioni è la stessa della confezione in precedenza autorizzata: 48 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13928

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Strike» pasta orale 38 g/100 g.

Estratto provvedimento n. 205 del 4 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario STRIKE pasta orale 38 g/100 g per equini, nelle seguenti confezioni:

1 siringa da 25 g – A.I.C. n. 103942013;

20 siringhe da 25 g – A.I.C. n. 103942025;

1 siringa da 50 g – A.I.C. n. 103942037;

1 tubo da 300 g – A.I.C. n. 103942049.

Titolare A.I.C.: ACME S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Cavriago (RE) – via Portella della Ginestra, 9 – codice fiscale n. 01305480650.

Oggetto: Variazione Tipo IB: Modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'esenzione dall'obbligo della prescrizione medico veterinaria e, precisamente:

da: "da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile",

a: "medicinale veterinario senza obbligo di ricetta medico veterinaria".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Novosterol».

Estratto provvedimento n. 219 del 12 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario NOVOSTEROL sospensione iniettabile, nella confezione:

- flacone in vetro tipo II da 100 ml – A.I.C. n. 101535033.

Oggetto:

Revisione (D.M. 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per la specie bovini – vitelli e, modifica della posologia e modalità di somministrazione.

TitolareA.I.C.: CEVA VETEM S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (MB) – Via Colleoni, 15 – codice fiscale n. 09032600158.

E' autorizzata, a seguito di revisione, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa di seguito elencati:

Bovini-Vitelli:

Carne e visceri: da 10 gg a 33 gg.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Bovini-Vitelli:

Carne e visceri: 33 giorni

Latte: 8 gg (16 mungiture)

E' altresì modificato il punto 4.9 - posologia e via di somministrazione – del riassunto delle caratteristiche del prodotto: eliminazione della via di somministrazione endoarticolare e della frase "da ripetersi eventualmente nei giorni successivi, a giudizio del veterinario".

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

11A14401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bicomplex».

Provvedimento n. 197 del 3 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario Bicomplex, soluzione iniettabile ed orale, nelle confezioni:

Flacone da 100 ml – A.I.C. n. 102002019

Flacone da 250 ml – A.I.C. n. 102002021

Titolare A.I.C.: I.Z.O. S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Brescia – Via A. Bianchi, 9 – codice fiscale n. 00291440170.

Variazione tipo IB: eliminazione specie destinate alla produzione alimentare limitatamente alla confezione – flacone da 100 ml – A.I.C. n. 102002019.

La confezione flacone da 100 ml – A.I.C. n. 102002019 della specialità medicinale per uso veterinario Bicomplex è ora destinata alle seguenti specie animale:

- cani e animali da pelliccia.

Si autorizza, altresì, per la sola confezione suddetta, la modifica del punto 4.9 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto – "Posologia e vie di somministrazione".

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente per Vaccini Nobilis Marek Congelati».

Provvedimento n. 220 del 12 ottobre 2011

Medicinale per uso veterinario «DILUENTE PER VACCINI NOBILIS MAREK CONGELATI».

Confezioni:

flacone in vetro da 200 ml - A.I.C. numero 102395023;

flacone in vetro da 400 ml - A.I.C. numero 102395035;

flacone in vetro da 800 ml - A.I.C. numero 102395047;

sacca collassabile in PE da 200 ml - A.I.C. numero 102395012;

sacca collassabile in PE da 400 ml - A.I.C. numero 102395062;

sacca collassabile in PE da 800 ml - A.I.C. numero 102395050.

Titolare A.I.C.: Intervet International BV - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia Srl con sede in Segrate (Milano), Via F.lli Cervi snc - codice fiscale 01148870155.

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo IB (unforseen) - aggiunta nuove confezioni.

Variazione tipo IA_{in}B.II f.1.a.1. - modifica validità del prodotto finito (diminuzione).

Si autorizza, l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

sacca collassabile in MLP da 200 ml - A.I.C. numero 102395074;

sacca collassabile in MLP da 400 ml - A.I.C. numero 102395086;

sacca collassabile in MLP da 800 ml - A.I.C. numero 102395098.

La validità del prodotto finito per le nuove confezioni è di 24 mesi.

Si autorizza inoltre, per le confezioni in vetro ed in PE, la modifica della validità del prodotto finito da 54 mesi a 36 mesi al fine di armonizzare i periodi di validità nei diversi paesi dove il vaccino è autorizzato.

La validità autorizzata è ora la seguente:

medicinale veterinario confezionato per la vendita:

flaconi in vetro e sacche collassabili in PE: 36 mesi;

sacche collassabili in MLP: 24 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: utilizzare immediatamente;

dopo ricostituzione: quella prevista per il vaccino che viene diluito con tale solvente.

I lotti già prodotti — per le confezioni in vetro ed in PET — possono rimanere il commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14403

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente Poulvac Marek».

Provvedimento n. 218 del 12 ottobre 2011

Medicinale veterinario prefabbricato «DILUENTE POULVAC MAREK».

Confezioni:

10 flaconi da 200 ml - A.I.C. numero 102904012;

10 flaconi da 400 ml - A.I.C. numero 102904024;

10 flaconi da 500 ml - A.I.C. numero 102904036;

sacca in PVC da 200 ml - A.I.C. numero 102904048;

sacca in PVC da 400 ml - A.I.C. numero 102904051;

sacca in PVC da 800 ml - A.I.C. numero 102904063;

sacca in PVC da 1000 ml - A.I.C. numero 102904075.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, Via Isonzo, 71 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento.

Modifica regime di dispensazione da «ricetta ripetibile» a «ricetta in copia unica non ripetibile»

È modificato, ai sensi dell'articolo 75, comma 1b) del decreto legislativo n. 193/2006, il regime di dispensazione del medicinale veterinario indicato in oggetto:

da «ricetta ripetibile»

a «ricetta in copia unica non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza, con la modifica del regime di dispensazione che deve essere apportata entro 180 giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolovet Vet 2,4 g.», polvere orale.

Provvedimento n. 213 del 10 ottobre 2011

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. FI/V/0104/IB/005/G

Specialità medicinale per uso veterinario «DOLOVET VET 2,4 g» Polvere orale.

Confezione: 3 buste da 15 g di polvere orale - A.I.C. n. 103772012.

Titolare A.I.C.: Vetcare OY, Box 99 - 24101 Salo (Finlandia).

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo IB: modifica della denominazione del medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica della denominazione del medicinale da DOLOVET VET 2,4 g Polvere orale a DOLOVET VET 160 mg/g Polvere orale per bovini.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A14405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Denagard 45%».

Provvedimento n. 225 del 14 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario DENAGARD 45%.

Confezioni:

Bustina da 55,6 g - A.I.C. n. 102681044;

Bustina da 111,2 g - A.I.C. n. 102681057;

Sacchetto da 1112 g - A.I.C. n. 102681069.

Titolare A.I.C: Novartis Animal Health S.p.A. con sede in Largo Umberto Bocconi, 1 - 21040 Origgio (Varese) - c.f. 02384400129.

Oggetto: Estensione di linea: aggiunta specie di destinazione.

È autorizzata la modifica della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta della seguente specie di destinazione:

galline ovaiole con tempi di attesa pari a 0 giorni.

Pertanto le specie a cui è ora destinata la specialità medicinale per uso veterinario suddetta sono: Suini e polli (boiler, pollastre, ovaiole/riproduttori) con i seguenti tempi di attesa:

Suini: Carne e visceri 20 giorni;

Polli: Carne e visceri: 8 giorni - Uova: zero giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

11A14406

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Urfamycin Vet» soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 224 del 13 ottobre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario URFAMYCIN VET soluzione iniettabile.

Confezioni:

A.I.C. n. 100385018 - flacone da 40 ml;

A.I.C. n. 100385020 - flacone da 100 ml;

A.I.C. n. 100385032 - flacone da 250 ml;

A.I.C. n. 100385044 - flacone da 500 ml.

Titolare A.I.C: Fatro S.p.A., con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: revisione dei medicinali per uso veterinario (Decreto ministeriale 4 marzo 2005) - Modifica tempo di attesa specie bovina (aumento), con durata massima del trattamento di 3 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

bovini:

carne e visceri: 10 giorni;

latte: 120 ore (10 mungiture);

caprini:

carne e visceri: 16 giorni;

latte: 120 ore (10 mungiture);

suini: carne e visceri: 13 giorni.

La durata massima del trattamento nella specie bovina è di 3 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A14407

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Orbeseal» Sospensione endomammaria per bovine in asciutta.

Provvedimento n. 212 del 10 ottobre 2011

Variazione di mutuo riconoscimento con procedura n. UK/V/0172/001/IB/011.

Specialità medicinale per uso veterinario ORBESEAL sospensione endomammaria per bovine in asciutta.

Confezioni:

confezione da 24 siringhe - A.I.C. n. 103593012;

confezione da 60 siringhe - A.I.C. n. 103593024;

confezione da 120 siringhe - A.I.C. n. 103593036.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: modifica del punto 15. Altre informazioni del foglietto illustrativo.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'inserimento di ulteriori istruzioni per la rimozione del prodotto nella sezione 15. Altre informazioni del foglietto illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A14409

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scadenza dei diritti di brevetto dei medicinali in commercio, derivanti dai certificati complementari di protezione

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 15 luglio 2011, registrato presso l'Ufficio centrale del bilancio del MISE il 3 agosto 2011, al n. 1530, è stata individuata la data di scadenza dei certificati di protezione complementare, riportata nella lista allegata al citato decreto di cui forma parte integrante.

Il testo integrale del decreto con la lista allegata è consultabile sul sito web www.uibm.gov.it

11A14006

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-258) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.